

PROGETTO DI LEGGE



Disciplina del settore dei trasporti



INDICE

PROGETTO DI LEGGE	1
DISPOSIZIONI GENERALI	6
<i>Art. 1</i>	6
<i>(Finalità)</i>	6
<i>Art. 2</i>	7
<i>(Classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)</i>	7
TITOLO II	9
RIPARTO DELLE FUNZIONI	9
<i>Art. 3</i>	9
<i>(Funzioni della Regione)</i>	9
<i>Art. 4</i>	10
<i>(Funzioni delle province)</i>	10
<i>Art. 5</i>	13
<i>(Funzioni delle comunità montane)</i>	13
<i>Art. 6</i>	13
<i>(Funzioni dei comuni)</i>	13
<i>Art. 7</i>	15
<i>(Istituzione e funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale)</i>	15
<i>Art. 8</i>	18
<i>(Funzioni soppresse)</i>	18
TITOLO III	19
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	19
CAPO I	19
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	19
<i>Art. 9</i>	19
<i>(Programmazione e Conferenza regionale del trasporto pubblico locale)</i>	19
CAPO II	20
PROGRAMMAZIONE REGIONALE	20
<i>Art. 10</i>	20
<i>(Programma regionale della mobilità e dei trasporti)</i>	20
<i>Art. 11</i>	21
<i>(Programma dei servizi ferroviari)</i>	21
<i>Art. 12</i>	21
<i>(Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne)</i>	21
CAPO III	22
PROGRAMMAZIONE DI BACINO	22
<i>Art. 13</i>	22
<i>(Programmi di bacino del trasporto pubblico locale)</i>	22

CAPO IV	24
CONTROLLO E MONITORAGGIO	24
<i>Art. 14</i>	24
<i>(Controllo e vigilanza)</i>	24
<i>Art. 15</i>	24
<i>(Sistema di monitoraggio)</i>	24
<i>Art. 16</i>	25
<i>(Informazione all'utenza)</i>	25
TITOLO IV	26
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE	26
CAPO I	26
DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE ..	26
<i>Art. 17</i>	26
<i>(Risorse per il trasporto pubblico locale)</i>	26
<i>Art. 18</i>	27
<i>(Contratti di servizio)</i>	27
<i>Art. 19</i>	28
<i>(Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale)</i>	28
<i>Art. 20</i>	29
<i>(Interventi per la promozione di servizi innovativi per lo sviluppo della mobilità sostenibile)</i> ..	29
<i>Art. 21</i>	30
<i>(Stazioni e centri di interscambio)</i>	30
CAPO II	30
SERVIZI AUTO FILO METRO TRANVIARI E SU IMPIANTI A FUNE	30
SEZIONE I	30
SERVIZI DI LINEA	30
<i>Art. 22</i>	31
<i>(Procedure per l'affidamento dei servizi)</i>	31
<i>Art. 23</i>	32
<i>(Beni e dotazioni patrimoniali)</i>	32
SEZIONE II	33
SERVIZI NON DI LINEA	33
<i>Art. 24</i>	33
<i>(Servizi non di linea)</i>	33
<i>Art. 25</i>	33
<i>(Ruolo dei conducenti)</i>	33
<i>Art. 26</i>	34
<i>(Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)</i>	34
<i>Art. 27</i>	35
<i>(Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi)</i>	35
SEZIONE III	35
NORME PER IL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO	35
<i>Art. 28</i>	35
<i>(Servizi di collegamento con gli aeroporti)</i>	35
<i>Art. 29</i>	37

<i>(Monitoraggio e sanzioni dei servizi di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti)</i>	37
CAPO III	37
SERVIZI FERROVIARI	37
<i>Art. 30</i>	37
<i>(Sistemi di trasporto ferroviari)</i>	37
<i>Art. 31</i>	38
<i>(Servizi ferroviari di competenza della Regione)</i>	38
<i>Art. 32</i>	39
<i>(Servizi di competenza di altre Regioni o dello Stato)</i>	39
<i>Art. 33</i>	39
<i>(Affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale)</i>	39
<i>Art. 34</i>	39
<i>(Beni e dotazioni patrimoniali)</i>	39
<i>Art. 35</i>	41
<i>(Procedure e garanzie per il trasferimento del personale)</i>	41
<i>Art. 36</i>	41
<i>(Infrastruttura ferroviaria)</i>	41
<i>Art. 37</i>	41
<i>(Gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)</i>	41
<i>Art. 38</i>	43
<i>(Accesso all'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)</i>	43
<i>Art. 39</i>	43
<i>(Interventi di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)</i>	43
CAPO IV	44
SERVIZI EFFETTUATI CON ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	44
<i>Art. 40</i>	44
<i>(Navigazione pubblica sui laghi)</i>	44
<i>Art. 41</i>	45
<i>(Integrazione e potenziamento del trasporto ciclo-motoristico)</i>	45
<i>Art. 42</i>	46
<i>(Trasporti eccezionali)</i>	46
TITOLO V	48
SISTEMA TARIFFARIO	48
<i>Art. 43</i>	48
<i>(Principi generali)</i>	48
<i>Art. 44</i>	48
<i>(Sistema tariffario regionale)</i>	48
<i>Art. 45</i>	49
<i>(Agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)</i>	49
<i>Art. 46</i>	50
<i>(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)</i>	50
TITOLO VI	51
DISPOSIZIONI SUL DEMANIO LACUALE-FLUVIALE E SULLA NAVIGAZIONE INTERNA	51

<i>Art. 47</i>	51
<i>(Gestioni associate di bacino lacuale)</i>	51
<i>Art. 48</i>	52
<i>(Porti lacuali)</i>	52
<i>Art. 49</i>	52
<i>(Regolamento del demanio della navigazione interna)</i>	52
<i>Art. 50</i>	53
<i>(Disciplina della circolazione nautica)</i>	53
<i>Art. 51</i>	53
<i>(Canoni di concessione dei beni demaniali)</i>	53
<i>Art. 52</i>	54
<i>(Occupazioni abusive o eccedenti il termine di concessione)</i>	54
<i>Art. 53</i>	55
<i>(Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi)</i>	55
<i>Art. 54</i>	55
<i>(Disposizioni contro l'inquinamento delle acque)</i>	55
<i>Art. 55</i>	56
<i>(Residenze permanenti e attività commerciali)</i>	56
<i>Art. 56</i>	56
<i>(Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna)</i>	56
<i>Art. 57</i>	57
<i>(Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)</i>	57
<i>Art. 58</i>	57
<i>(Navigazione sul fiume Po)</i>	57
TITOLO VII	58
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI	58
<i>Art. 59</i>	58
<i>(Costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze)</i>	58
<i>Art. 60</i>	59
<i>(Interventi sostitutivi)</i>	59
<i>Art. 61</i>	59
<i>(Intese)</i>	59
<i>Art. 62</i>	59
<i>(Risorse statali per interventi nel settore dei trasporti)</i>	59
<i>Art. 63</i>	60
<i>(Abrogazioni)</i>	60
<i>Art. 64</i>	60
<i>(Norme transitorie)</i>	60
<i>Art. 65</i>	61
<i>(Norma finanziaria)</i>	61

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina il settore dei trasporti in Lombardia, al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale.
 2. In particolare, la disciplina del trasporto pubblico intende:
 - a) sviluppare il sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia affinché risponda alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, e favorire, attraverso l'aumento e la razionalizzazione dell'offerta, l'ottimizzazione delle reti e degli orari, lo sviluppo dei centri di interscambio e l'integrazione tra le diverse tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo pubblico;
 - b) migliorare la qualità del servizio in termini di regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità, anche mediante l'adozione di tecnologie innovative, la definizione di contratti di servizio che incentivino il raggiungimento di tali risultati e la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio dei fattori di produzione e della qualità del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza;
 - c) ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale;
 - d) migliorare la lettura dell'offerta complessiva del sistema, mettendo a disposizione del pubblico opportuni strumenti per l'informazione, la comunicazione e la consultazione integrata, anche a livello regionale, di orari, percorsi, tariffe;
 - e) promuovere la tutela dei diritti di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipula dei contratti di servizio, la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni;
 - f) assicurare al trasporto pubblico regionale e locale gli strumenti di governo e le risorse necessarie per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'intero sistema;
 - g) migliorare la vivibilità in ambito urbano e le condizioni ambientali del territorio, incentivare la mobilità sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di mobilità, l'utilizzo di tecnologie innovative e il rinnovo del parco circolante;
 - h) supportare i processi di semplificazione del settore e favorire la creazione di operatori, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie e investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio;
 - i) promuovere lo sviluppo industriale del settore, favorendone la crescita della competitività e dell'imprenditorialità.
 3. Nel perseguire le finalità di cui alla presente legge, ed al fine di assumere le decisioni che ne costituiscono attuazione, la Regione predilige il ricorso agli istituti della concertazione e della programmazione negoziata.
-

Art. 2

(Classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Ai fini della presente disciplina, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, infraregionale e, ove di interesse locale, interregionale si distinguono in:
 - a) servizi ferroviari;
 - b) servizi su impianti fissi e a guida vincolata, quali a titolo esemplificativo linee tranviarie, metropolitane e filoviarie, su impianti a fune, quali a titolo esemplificativo funivie e funicolari, e su altri impianti di risalita;
 - c) servizi automobilistici;
 - d) servizi di navigazione;
 - e) servizi aerei ed elicotteristici.

 2. I servizi di cui al comma 1, si distinguono in:
 - a) servizi di linea, qualora siano organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi innovativi organizzati con modalità particolari, quali a titolo esemplificativo i servizi a chiamata;
 - b) servizi non di linea, negli altri casi.

 3. I servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), allorché di linea, si articolano in:
 - a) servizi comunali, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a guida vincolata, che sono svolti, anche parzialmente, nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia;
 - b) servizi di area urbana, che collegano il comune capoluogo di provincia con i comuni ad esso conurbati, caratterizzati da elevata frequenza e fermate capillari, salvo quanto previsto alla lettera a);
 - c) servizi interurbani, che sono svolti nel territorio di più comuni, anche appartenenti a province diverse, salvo quanto previsto alla lettera a).

 4. Sono ricompresi nei servizi di linea:
 - a) i servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
 - b) i servizi finalizzati, intesi come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone;
 - c) i servizi di granturismo, intesi come i servizi aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico ambientali e paesaggistiche.

 5. Sono ricompresi nei servizi non di linea:
 - a) i servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), ivi compresi quelli rivolti ad una particolare categoria di persone, senza vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, ove il servizio sia richiesto e remunerato da un terzo committente;
-

-
- b) i servizi di taxi e di noleggio con conducente effettuati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e degli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
6. Sono servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale i servizi non convenzionali, quali a titolo esemplificativo sistemi che prevedano l'uso collettivo dei veicoli e delle biciclette, parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti.
-

TITOLO II RIPARTO DELLE FUNZIONI

Art. 3 (Funzioni della Regione)

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo, gestione e controllo che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. In particolare:
 - a) coordina l'attuazione della presente disciplina;
 - b) definisce le linee strategiche della mobilità regionale, attraverso il programma regionale della mobilità e dei trasporti, approva il programma dei servizi ferroviari e gli indirizzi programmatici per l'applicazione di specifiche iniziative di governo della mobilità;
 - c) definisce le linee guida e gli indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino, l'affidamento dei servizi, la stipula dei relativi contratti, l'attività di monitoraggio e controllo e l'informazione all'utenza;
 - d) sviluppa e promuove forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi, finalizzate al miglioramento della quantità, accessibilità, fruibilità e qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile;
 - e) svolge i compiti in materia di riparto delle risorse per lo svolgimento dei servizi ai sensi dell'articolo 17;
 - f) promuove lo sviluppo coordinato dell'intermodalità;
 - g) definisce le politiche tariffarie, ivi compreso lo sviluppo dei relativi supporti tecnologici, e disciplina, anche mediante regolamenti, il sistema tariffario integrato regionale;
 - h) elabora lo schema della carta dei servizi, in cui sono previsti i diritti degli utenti e le modalità per proporre reclamo e adire le vie conciliative;
 - i) programma gli investimenti in relazione alle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, in raccordo con lo Stato, le Regioni confinanti, gli Enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale, anche mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata;
 - j) promuove lo sviluppo delle forme complementari di mobilità di cui all'articolo 2, comma 6 e le altre forme di mobilità sostenibile;
 - k) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi ferroviari regionali di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a), procedendo ai relativi affidamenti, in conformità alla vigente normativa nazionale e europea, e stipulando i conseguenti contratti;
 - l) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo relativamente alla infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, ivi compresi il controllo dell'accesso alla rete di competenza regionale e l'allocatione della relativa capacità, intesa quale somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
 - m) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999), il procedimento di formazione e approvazione dei piani urbani della mobilità ed individua i Comuni tenuti alla approvazione di tali piani;
 - n) detta gli indirizzi ed individua i Comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del d.lgs. 285/1992;
-

-
- o) sviluppa il sistema informativo dei trasporti e della mobilità e il sistema regionale di informazione al pubblico sui servizi di trasporto pubblico;
 - p) approva il programma Regionale dell'Infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS – Intelligent Transport Systems);
 - q) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo.

2. La Regione esercita inoltre le funzioni e i compiti di seguito elencati:

- a) assegna ed eroga alle province, ai comuni e alle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza;
- b) svolge compiti di regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda, previo risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché sul lago d'Iseo;
- c) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e relative norme regionali applicative, le modalità per l'utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate;
- d) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne, le quali sono vincolanti per gli enti preposti alla gestione del demanio delle acque interne e per tutti gli altri soggetti che utilizzino tale demanio;
- e) disciplina, anche mediante regolamenti, i servizi aerei ed elicotteristici;
- f) individua, in accordo con gli Enti locali, le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici;
- g) individua, in accordo con gli enti locali e sentiti i Consorzi per la gestione associata di bacino lacuale, le localizzazioni ottimali per la costruzione di idroscali e idrosuperfici;
- h) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 4;
- i) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 5;
- j) disciplina, anche mediante regolamenti, le agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 45;
- k) svolge le altre funzioni amministrative previste dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la disciplina recata dalla presente legge.

Art. 4 **(Funzioni delle province)**

- 1. Le province esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri Enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo.
-

-
2. Le province esercitano in forma associata con gli altri Enti locali, nell'ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:
- a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
 - b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi in aree a domanda debole;
 - c) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997 che interessano il territorio di più comuni, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipula di accordi o intese con Stati esteri o con Enti territoriali interni ad altri Stati;
 - d) l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere a), b) e c), con la precisazione che, in caso di servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;
 - e) l'approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;
 - f) la stipula dei contratti di servizio, l'erogazione dei corrispettivi e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali;
 - g) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), anche effettuati a chiamata;
 - h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l'alienazione degli autobus di linea;
 - i) lo svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi e a guida vincolata che operano nel territorio di più comuni, nonché relative agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi interurbani individuati alla lettera a), qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione sopra provinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;
 - j) l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, nonché l'accertamento, di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati a chiamata, nonché dei servizi automobilistici di cui all'articolo 2, comma 4, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;
 - k) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico.
3. Le province esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
-

-
- a) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'Agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle Agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le Agenzie e gli altri Enti locali interessati;
 - b) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione interprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l'impianto insiste maggiormente;
 - c) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), assegnati sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine, ad esclusione di quelli che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune;
 - d) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e c).

4. Sono conferite alle province le funzioni e i compiti concernenti:

- a) l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge 21/1992;
- b) l'autorizzazione delle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune lacuale;
- c) le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio lacuale, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
- d) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del codice della navigazione e degli articoli 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949;
- e) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del codice della navigazione e degli artt. 36, 67 e 69 del d.p.r. 631/1949;
- f) la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);
- g) l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche;
- h) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi e in conto proprio per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, nonché il rilascio delle relative idoneità professionali, ai sensi della normativa vigente;
- i) le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato.

5. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle province dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la disciplina recata dalla presente legge.

6. Le province possono affidare, previo accordo, l'esercizio delle funzioni di propria competenza diverse da quelle di cui al comma 2 alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.

Art. 5
(Funzioni delle comunità montane)

1. Spettano alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativamente a:
 - a) impianti a fune di ogni tipo aventi finalità turistico ricreative e relative infrastrutture di interscambio, con esclusione delle funzioni amministrative relative agli impianti a fune di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a) e 6, comma 2, lettera a);
 - b) servizio di vigilanza sull'esercizio di impianti di cui alla lettera a).
2. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle comunità montane dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la disciplina recata dalla presente legge.
3. Le comunità montane possono affidare, previo accordo, l'esercizio delle funzioni di propria competenza alle province o alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.

Art. 6
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri Enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo.
 2. I comuni esercitano in forma associata con gli altri Enti locali, nell'ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:
 - a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi comunali e di area urbana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), nonché dei servizi in aree a domanda debole;
 - b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997 che interessano il territorio di un solo comune, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipula di accordi o intese con Stati esteri o con Enti territoriali interni ad altri Stati;
 - c) l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di cui alla lettera a), con la precisazione che (i), in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia, la competenza spetta al comune capoluogo di provincia; (ii) in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell'ambito del territorio del comune capoluogo di regione, la competenza spetta al comune capoluogo di regione;
 - d) l'approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;
 - e) la stipula dei contratti di servizio, l'erogazione dei corrispettivi e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;
 - f) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti gli impianti fissi che operano nel territorio comunale, quali a titolo esemplificativo linee tramviarie, filoviarie, metropolitane, gli ascensori e le scale mobili utilizzati quali impianti di risalita di trasporto pubblico locale e gli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi comunali e di area urbana individuati alla lettera a);
-

-
- g) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), anche effettuati a chiamata;
 - h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l'alienazione degli autobus di linea;
 - i) l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, l'accertamento, di cui all'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;
 - j) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
 - k) la promozione dell'utilizzo, della fruibilità e dell'accessibilità dei centri di interscambio in coordinamento con i vettori di trasporto.
3. I comuni esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:
- a) l'approvazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, da redigersi in conformità alla programmazione regionale e previo parere favorevole da parte delle Agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza;
 - b) l'adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l'accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metro tramviarie;
 - c) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'Agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle Agenzie, con l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le Agenzie e gli altri Enti locali interessati;
 - d) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti le interferenze, quali a titolo esemplificativo gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti e linee telefoniche;
 - e) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio comunale;
 - f) limitatamente ai comuni non capoluogo di provincia e previo parere favorevole dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l'istituzione, l'affidamento, la stipula dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale di cui all'articolo 44, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'Agenzia per il trasporto pubblico locale;
 - g) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all'articolo 2, comma 4, lett. c) che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune.
4. Sono conferite ai comuni, che le esercitano in conformità alla disciplina di cui al successivo art. 47, le funzioni e i compiti concernenti:
-

-
- a) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
 - b) il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali portuali del Naviglio Grande e Pavese, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
 - c) il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del d.p.r. 631/1949, limitatamente ai bacini lacuali.
5. Le funzioni e i compiti di cui al comma 4, lettere a) e b) sono esercitate sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d).
 6. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite ai comuni dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la disciplina di cui alla presente legge.
 7. I comuni possono affidare, previo accordo, l'esercizio delle funzioni di propria competenza di cui ai commi 3 e 6 alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.

Art. 7

(Istituzione e funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale)

1. Il territorio della regione è suddiviso in sette bacini, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province:
 - a) Bergamo,
 - b) Brescia,
 - c) Como e Varese,
 - d) Cremona e Mantova,
 - e) Lecco e Sondrio,
 - f) Lodi e Pavia,
 - g) Milano e Monza e Brianza.

I bacini possono aggregarsi fra loro mediante deliberazione delle Province e dei Comuni capoluogo di provincia interessati e previo parere favorevole della Giunta regionale, da rendersi entro sessanta giorni dalla trasmissione delle delibere degli Enti interessati, trascorsi i quali il parere s'intende rilasciato in senso favorevole.

2. In ciascuno dei bacini territoriali di cui al comma 1 è istituita una "Agenzia per il trasporto pubblico locale", quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale; l'Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema tariffario e dei corrispettivi per i servizi, nei limiti definiti con apposito atto regionale.
 3. Fermo restando il numero massimo dei bacini individuati al comma 1, i confini dei bacini di cui al medesimo comma 1 possono essere modificati, nel rispetto degli obiettivi della presente legge, con provvedimento del Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta regionale o congiuntamente dalle Province e dai Comuni capoluogo di provincia interessati.
-

-
4. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite nella forma di consorzi fra Enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Organi fondamentali delle Agenzie sono:
 - a) l'Assemblea, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
 - b) il Consiglio di amministrazione, composto da un massimo di nove consiglieri;
 - c) il Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - d) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che viene scelto fra gli iscritti ad apposito Elenco tenuto a cura della Regione;
 - e) l'organo di revisione.
 5. L'organizzazione e il funzionamento delle Agenzie sono definiti dal relativo Statuto, che disciplina altresì le modalità di nomina e di revoca dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente nonché, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi politici e della programmazione degli Enti Locali, l'individuazione degli atti fondamentali delle Agenzie che dovranno essere assunti a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela dei soggetti componenti l'Agenzia, nonché l'individuazione di forme e modalità di consultazione dei singoli enti consorziati nelle decisioni di specifico interesse.
 6. Le Agenzie sono costituite e partecipate dalle Province e dai Comuni competenti per territorio, ferma restando la possibilità di operare almeno con l'adesione minima delle Province e dei Comuni capoluogo. Le quote di partecipazione degli Enti sono determinate in conformità ad apposita disciplina dettata dalla Giunta regionale nell'ambito delle linee guida sulle Agenzie, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) proporzionalità con le funzioni e l'entità dei servizi attualmente svolti, sotto il profilo della domanda e dell'offerta, con particolare riferimento, per il bacino milanese, alle specifiche funzioni del Comune di Milano;
 - b) perseguimento dell'esercizio associato delle funzioni in materia di programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi;
 - c) riconoscimento di un'adeguata rappresentanza ai diversi livelli istituzionali.
 7. In conformità alla disciplina contenuta nelle linee guida sulle Agenzie adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, la Regione può partecipare alle Agenzie per favorire l'integrazione ed il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza.
 8. Per garantire la corretta attuazione in ciascun bacino delle politiche strategiche regionali ed assicurare la coerenza tra la programmazione del servizio ferroviario regionale e quella delle altre modalità di trasporto, le Agenzie e la Regione possono ricorrere agli strumenti della programmazione negoziata, definendo il concorso finanziario delle parti per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione del trasporto pubblico locale.
 9. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli Enti locali, le Agenzie costituiscono lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, e svolgono le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
 - a) la definizione e la programmazione dei servizi di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 13, nonché la loro regolazione e controllo;
 - b) l'elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini;
-

-
- c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione;
 - d) la determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale;
 - e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - f) l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
 - g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei Contratti di servizio, inclusa l'applicazione dei premi e delle penali;
 - h) la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base della disciplina contenuta nel regolamento di cui all'articolo 44;
 - i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
 - j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:
 - i. iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
 - ii. forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
 - iii. politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo;
 - k) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
 - l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 45, con oneri a carico delle Agenzie;
 - m) la consultazione, anche preventiva nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia, le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), i *mobility manager*, le organizzazioni sindacali e le imprese e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite Conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
 - i. programmazione dei servizi;
 - ii. contratti di servizio;
 - iii. qualità, carta dei servizi, livello di soddisfazione;
 - iv. aspetti tariffari;
 - v. dati di monitoraggio;
 - n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari in conformità a quanto previsto dall'articolo 15.
10. Le Agenzie possono svolgere le ulteriori funzioni che gli Enti locali, ai sensi degli articoli 4, comma 6, 5, comma 3, e 6, comma 7, stabiliscano di esercitare in forma associata.
-

Art. 8
(Funzioni soppresse)

1. Restano soppresse le funzioni amministrative relative:
 - a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;
 - b) all'assenso alla nomina dei direttori e responsabili di esercizio degli impianti fissi;
 - c) alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446;
 - d) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'articolo 85 del d.p.r. 616/1977.
-

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
CAPO I
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 9
(Programmazione e Conferenza regionale del trasporto pubblico locale)

1. Gli strumenti di programmazione sono:
 - a) il programma regionale della mobilità e dei trasporti;
 - b) il programma dei servizi ferroviari;
 - c) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne;
 - d) i programmi di bacino del trasporto pubblico locale.

 2. La Regione individua, quale modalità per favorire l'integrazione fra le istanze istituzionali, economiche e sociali, il confronto tra le realtà rappresentative degli enti pubblici, degli operatori e degli utenti. A tale scopo è istituita, presso la competente Direzione generale regionale, la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, che viene consultata al fine della elaborazione degli atti di competenza regionale di cui al presente Capo, nonché, su proposta dell'assessore regionale competente, in relazione alle ulteriori iniziative di rilevanza regionale e aventi un significativo impatto sul settore del trasporto pubblico locale sotto il profilo finanziario e operativo.

 3. I componenti della Conferenza regionale di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato e durano in carica per l'intera legislatura. Con atto della Giunta Regionale sono definite le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza regionale, che è composta da:
 - a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
 - b) gli assessori provinciali competenti o loro delegati;
 - c) gli assessori dei comuni capoluogo di provincia competenti o loro delegati;
 - d) un rappresentante di ciascuna delle Agenzie per il trasporto pubblico locale;
 - e) un rappresentante del consorzio per la navigazione sui laghi d'Iseo, Endine e Moro;
 - f) i presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCHEM);
 - g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni delle imprese di trasporto pubblico locale maggiormente rappresentative in ambito regionale;
 - h) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - i) un rappresentante dell'azienda gestore del servizio di trasporto pubblico locale del comune capoluogo di regione;
 - j) un rappresentante delle aziende di gestione dei servizi di navigazione regionale;
 - k) i rappresentanti delle aziende ferroviarie e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie operanti nel territorio della regione;
 - l) i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, e i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla Giunta regionale con apposito atto.
-

-
4. Alle sedute della Conferenza regionale possono partecipare, su invito del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore delegato, i rappresentanti di altri soggetti interessati ai temi trattati.

CAPO II PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 10 (Programma regionale della mobilità e dei trasporti)

1. Il programma regionale della mobilità e dei trasporti configura il sistema delle relazioni di mobilità, sulla base dei relativi dati di domanda e offerta, confrontandolo con l'assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le connesse esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di programmazione socio-economica e territoriale della Regione e tenendo conto, laddove già adottata, della programmazione definita dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale e dagli Enti locali. In particolare, il programma provvede a:
 - a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale e della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;
 - b) indicare l'assetto fondamentale delle reti infrastrutturali prioritarie e il sistema degli interventi da attuare.
 2. Il programma regionale della mobilità e dei trasporti può articolarsi in sezioni funzionali predisposte ed approvate anche in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro configurazione in forma integrata, relative:
 - a) al trasporto ferroviario;
 - b) al trasporto auto filo metro tramviario;
 - c) alla viabilità autostradale e stradale di rilevanza regionale;
 - d) al trasporto aereo;
 - e) al trasporto lacuale e fluviale;
 - f) alla logistica e all'intermodalità;
 - g) alla mobilità sostenibile.
 3. La proposta di programma o di singola sezione funzionale ed i relativi aggiornamenti sono elaborati dalla Regione sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15, nonché dei dati dell'indagine di cui al comma 5 e di eventuali altre informazioni disponibili, previa consultazione della Conferenza regionale del Trasporto pubblico locale.
 4. Le proposte vengono adottate dalla Giunta e quindi trasmesse al Consiglio regionale per la loro approvazione.
 5. La Regione svolge, con cadenza almeno decennale, un'indagine origine-destinazione dei flussi di mobilità al fine di acquisire dati ed informazioni utili per la redazione e l'aggiornamento del programma regionale della mobilità.
 6. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal programma regionale della mobilità e dei trasporti e dai suoi aggiornamenti sono individuati nell'ambito del documento strategico annuale previsto dall'articolo 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
-

procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e finanziati dalle leggi di programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 11
(Programma dei servizi ferroviari)

1. Il programma dei servizi ferroviari è elaborato dalla Giunta regionale sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15, nonché previa consultazione della Conferenza regionale del Trasporto pubblico locale.
2. Il programma dei servizi ferroviari, approvato dalla Giunta regionale, individua, in particolare:
 - a) l'offerta ferroviaria, articolata in servizi regionali e suburbani, finalizzata al completamento sull'intera rete regionale del cadenzamento e all'estensione delle fasce orarie di servizio in relazione alla domanda degli utenti ed alla relativa evoluzione, connessa all'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;
 - b) le modalità di integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto, individuando le principali stazioni, centri e nodi di interscambio, nonché forme di mobilità sostenibile a completamento dei servizi ferroviari;
 - c) la disciplina dell'utilizzazione della rete ferroviaria di proprietà regionale, assicurando la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;
 - d) le strategie per il miglioramento della qualità, accessibilità e fruibilità del servizio ferroviario;
 - e) il programma di rinnovo ed ammodernamento del materiale rotabile connesso all'offerta ferroviaria;
 - f) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla qualità ed al miglioramento del materiale rotabile;
 - g) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza;
 - h) gli interventi infrastrutturali necessari per attuare la programmazione dei servizi.
3. All'attuazione del programma dei servizi ferroviari si procede previa consultazione della Conferenza regionale del Trasporto pubblico locale.

Art. 12
(Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne)

1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, la Giunta regionale, acquisito il parere dell'ente preposto alla gestione del demanio, approva il programma degli interventi predisposto dalla direzione generale competente.
 2. Il programma di cui al comma 1 individua i criteri di valutazione e di realizzazione degli interventi.
-

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DI BACINO

Art. 13

(Programmi di bacino del trasporto pubblico locale)

1. I programmi di bacino del trasporto pubblico locale costituiscono la fonte di programmazione generale del trasporto pubblico locale in ciascuno dei bacini territoriali di cui all'articolo 7, e contengono le disposizioni in materia di programmazione, regolazione e controllo dei servizi. I programmi di bacino comprendono i piani per la mobilità delle persone con disabilità previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
 2. In particolare, i programmi di bacino provvedono alla ridefinizione delle reti dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), raccordandola con il programma regionale della mobilità e dei trasporti, se approvato, con gli strumenti di programmazione di competenza degli Enti locali e con i servizi ferroviari disciplinati dal programma dei servizi ferroviari di cui all'articolo 11 e con le altre modalità di trasporto, con gli obiettivi:
 - a) di realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario;
 - b) di garantire un'ottimizzazione degli orari e delle frequenze;
 - c) di garantire la qualità e l'efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria quale asse principale e portante del sistema regionale dei trasporti;
 - d) di assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi, in conformità con gli indirizzi regionali e coinvolgendo i principali poli attrattori di traffico;
 - e) di sviluppare modelli di integrazione tariffaria, coerenti con gli indirizzi regionali.
 3. I programmi di bacino definiscono in via prioritaria:
 - a) l'offerta dei servizi di competenza degli enti ricompresi nel bacino e le relative modalità di svolgimento, con l'obiettivo di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati con i servizi ferroviari individuati dal programma di cui all'articolo 11;
 - b) la programmazione dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza dell'Agenzia, previo parere delle altre Agenzie interessate e, per le destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati;
 - c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
 - d) i criteri per migliorare l'accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico locale;
 - e) le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari di cui all'art. 2, comma 6;
 - f) i criteri per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;
 - g) gli indirizzi per la programmazione, da parte dei Comuni, degli interventi nel campo della mobilità e del traffico volti a migliorare l'efficacia del trasporto pubblico locale;
 - h) l'ammontare delle risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, nonché gli investimenti necessari per attuare la programmazione dei servizi;
 - i) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza.
-

-
4. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e di programmazione che la legge attribuisce alla Regione ed agli Enti locali, i programmi di bacino sono redatti dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale previa concertazione con la Giunta Regionale, laddove questa non partecipi all'Agenzia. I programmi di bacino sono redatti in conformità alle linee guida elaborate dalla Regione, tenendo conto delle risorse disponibili, nonché sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15 e previo espletamento delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 9, lettera m); i piani di bacino sono approvati dalle Agenzie previo parere favorevole della Giunta regionale.
 5. All'attuazione dei programmi di bacino si procede previa consultazione delle Conferenze locali del Trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7, comma 9, lettera m).
-

CAPO IV CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 14 (Controllo e vigilanza)

1. La Regione, le Agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e il consorzio di cui all'articolo 40 esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.
2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 possono essere acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico economici, anche mediante ispezioni e verifiche. Le aziende sono tenute a consentire e ad agevolare il concreto espletamento delle suddette acquisizioni, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione il personale e i mezzi necessari; l'individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche saranno disciplinati con apposito atto di Giunta.
3. Alle aziende che non rispondono, nei termini, alle richieste di informazioni e di dati, o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, gli enti competenti sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con apposito atto di Giunta ed oggetto di recepimento nei contratti di servizio.

Art. 15 (Sistema di monitoraggio)

1. La Regione, d'intesa con le Agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e il consorzio di cui all'articolo 40, e sentita la Conferenza regionale del Trasporto pubblico locale, anche al fine di costituire la base dati utile per l'elaborazione degli strumenti di programmazione, cura la realizzazione di un sistema informativo di monitoraggio per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, omogeneo sul territorio regionale, finalizzato alla verifica del livello di soddisfazione dell'utenza, di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati dai soggetti gestori, nonché alla acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per supportare le scelte regionali in merito al riparto delle risorse destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
 2. La Regione disciplina, in particolare, gli indicatori, le modalità tecnico-operative, i tempi della rilevazione, anche presso gli utenti, e di trasmissione dei dati, nonché la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico.
 3. Alle aziende che non rispondono, nei termini, alle richieste di informazioni e di dati, o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, gli enti competenti sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con apposito atto di Giunta ed oggetto di recepimento nei contratti di servizio.
-

Art. 16
(Informazione all'utenza)

1. La Regione, le Agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), il consorzio di cui all'articolo 40 e le aziende di trasporto assicurano, mediante l'adozione di standard uniformi, la divulgazione all'utenza e l'omogeneità delle informazioni sui servizi di trasporto pubblico, anche in relazione alle politiche regionali nel settore della mobilità e delle infrastrutture. In tale ambito ogni Agenzia per il trasporto pubblico locale garantisce la predisposizione della mappa delle linee e degli orari del trasporto pubblico nel bacino di competenza.
 2. La Regione e le Agenzie per il trasporto pubblico locale promuovono, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la realizzazione, la partecipazione e la sponsorizzazione di apposite iniziative e l'adozione di idonei strumenti di comunicazione, anche mediante il ricorso a tecnologie di informazione innovative e a specifiche politiche di promozione del sistema.
 3. Al fine di realizzare le iniziative di cui al presente articolo, le aziende sono tenute a fornire i dati e le informazioni sui servizi di trasporto pubblico nei termini e con le modalità stabiliti con apposito atto di Giunta; alle aziende che non forniscono, nei termini stabiliti, le informazioni e i dati, previa diffida e fissazione di un congruo termine, gli enti competenti sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con apposito atto di Giunta ed oggetto di recepimento nei contratti di servizio.
-

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Art. 17
(Risorse per il trasporto pubblico locale)

1. I servizi di trasporto pubblico locale, qualitativamente e quantitativamente finalizzati a soddisfare la domanda di mobilità delle persone, sono definiti:
 - a) quanto ai servizi ferroviari, dalla Regione, nel programma dei servizi ferroviari, sulla base delle risorse finanziarie a carico del bilancio regionale;
 - b) quanto ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dei commi seguenti;
 - c) quanto ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) sui laghi d'Iseo, Endine e Moro, dal consorzio di cui all'articolo 40, sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 3.
 2. La Giunta regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale e d'intesa con le Agenzie per il trasporto pubblico locale, definisce l'ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio regionale e destinate al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, lettera b), delle agevolazioni di cui all'articolo 45, nonché, nei limiti delle risorse storicamente erogate, per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza delle Agenzie per il trasporto pubblico locale. Con il medesimo provvedimento la Giunta definisce i criteri di distribuzione delle suddette risorse fra i diversi bacini in conformità al comma 4.
 3. La Giunta regionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio annuale e pluriennale e d'intesa con il consorzio di cui all'articolo 40, definisce l'ammontare complessivo delle risorse a carico del bilancio regionale per il finanziamento dei servizi di cui al comma 1, lettera c).
 4. Il riparto delle risorse regionali di cui al comma 2 è determinato, in conformità ad apposita disciplina adottata dalla Giunta regionale, con riferimento:
 - a) ai costi standard dei servizi;
 - b) ai fabbisogni di mobilità;
 - c) a criteri di premialità collegati al conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza e qualità tra i quali il livello di integrazione modale dei servizi, l'attivazione di forme integrative di finanziamento dei servizi, il grado di attuazione degli obiettivi di efficacia e di efficienza stabiliti dagli accordi di cui al comma 5, nonché la dinamica storicamente migliorativa della quota di cofinanziamento pubblico da parte degli enti locali in relazione all'attivazione di nuovi servizi.
 5. Nella definizione della disciplina regionale di cui al comma precedente, la Giunta tiene conto, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui
-

-
- all'articolo 15, delle ulteriori risorse destinate al rinnovo del parco mezzi, dell'entrata in servizio di nuove infrastrutture, nonché della necessità di perseguire e mantenere l'equilibrio del sistema, anche con riferimento alla graduale evoluzione del modello di contribuzione pubblica dal criterio dei costi storici a quello dei costi standard per il finanziamento dei servizi.
6. In ciascuno dei bacini di cui all'articolo 7, le Agenzie per il trasporto pubblico locale, d'intesa con gli Enti locali, definiscono, anche attraverso forme integrative di finanziamento, le risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle di cui al comma 2, poste a carico degli Enti locali medesimi, per il finanziamento dell'offerta complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati dall'Agenzia e stipulano appositi accordi con la Regione, gli Enti locali ed eventuali altri soggetti finanziatori al fine di:
 - a) definire termini, condizioni e modalità di erogazione per il triennio successivo delle risorse disponibili per il finanziamento dei servizi di propria competenza, risultanti dall'insieme delle risorse regionali e delle risorse a carico degli Enti locali e di altri soggetti individuate ai sensi del presente articolo;
 - b) definire i parametri per il conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza dei servizi per il triennio successivo.
 7. In caso di ritardo da parte delle Agenzie per il trasporto pubblico locale o degli enti competenti nell'adempimento di determinazioni assunte dalla Regione, la Regione medesima, previa diffida e fissazione di un congruo termine, sospende in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione delle risorse per tutta la durata dell'inadempimento.
 8. La Giunta regionale può attribuire alle Agenzie per il trasporto pubblico locale un sostegno finanziario a copertura degli oneri derivanti dalle maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale nel caso di calamità naturali, nel caso di provvedimenti straordinari ed urgenti per la sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico, nonché nel caso di aree temporaneamente non dotate di un'adeguata copertura da parte della rete ferroviaria, a causa di interventi infrastrutturali.

Art. 18 **(Contratti di servizio)**

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti di servizio stipulati dagli operatori con la Regione, le Agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e il consorzio di cui all'articolo 40, nell'ambito delle rispettive competenze.
 2. I contratti di servizio, redatti in conformità alle linee guida approvate dalla Giunta regionale, devono definire, per ogni tipologia di servizio, i parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, anche sulla base degli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti ai sensi dell'articolo 17. I contratti di servizio devono perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) incentivare lo sviluppo della qualità dei servizi offerti, l'ottimizzazione e il coordinamento della rete, attraverso un programma di esercizio dettagliato e regole operative per la variazione dei servizi e per il coordinamento con altre modalità di servizio;
 - b) garantire adeguati standard di servizio, anche tenendo conto della dinamica dei costi e dei ricavi;
 - c) ottimizzare i processi gestionali, anche attraverso l'introduzione di adeguati sistemi di premi e penali, di indennizzi a favore dell'utenza, nonché di strumenti di conciliazione;
 - d) sviluppare politiche commerciali volte ad incrementare i passeggeri trasportati ed i ricavi, anche attraverso l'espansione della rete di vendita, lo sviluppo di un'immagine coordinata dei servizi
-

-
- e la riduzione dell'evasione tariffaria;
- e) assicurare la consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008").
3. I contratti di servizio devono prevedere l'adozione di un adeguato sistema di monitoraggio del servizio e garantire la trasparenza dei dati rilevati mediante tale sistema, in conformità alla disciplina di cui all'articolo 15, nonché disciplinare termini e modalità dell'informazione all'utenza.
4. L'efficacia dei provvedimenti concessori già prorogati in base alla normativa previgente cessa al momento della produzione degli effetti dei contratti di servizio stipulati ai sensi del presente articolo.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo per i contratti di servizio, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del d.lgs. 422/1997.

Art. 19

(Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale)

1. La Regione promuove il miglioramento e la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il ricorso ad apposite forme integrative di finanziamento.
2. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), assegna alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, e sino alla loro costituzione alle Province ed ai Comuni capoluogo di provincia, le risorse finanziarie volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del materiale rotabile, in particolare mediante sostituzione con mezzi e tecnologie ecocompatibili a basso o nullo impatto ambientale, e di miglioramento delle strutture e delle tecnologie funzionali al servizio per la riqualificazione del trasporto pubblico locale. La Regione può vincolare l'assegnazione delle risorse alla realizzazione di progetti di miglioramento del sistema, quali lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile con caratteristiche individuate dalla Regione, la dotazione dei mezzi di un sistema atto ad individuarne in automatico la posizione in tempo reale, allo scopo di fornire le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e informazione all'utenza di cui agli artt. 15 e 16, nonché ad ulteriori iniziative di rilevanza regionale inerenti lo sviluppo di politiche di mobilità sostenibile. L'intervento regionale può essere innalzato, rispetto al limite ordinario previsto dalla l.r. n. 34/1978, sino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile in base a meccanismi di premialità finalizzati alla tutela ambientale, alla promozione della mobilità sostenibile ed all'attuazione di progetti innovativi coerenti con le politiche regionali.
3. La Regione definisce, previo accordo con le Agenzie, e, sino alla loro costituzione, con le Province ed i Comuni capoluogo di provincia, i vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità e, con particolare riguardo al materiale rotabile su gomma, i criteri di assegnazione, che si dovranno basare su meccanismi premiali che tengano conto, in particolare, di:
- a) riduzione dell'età media dei mezzi in servizio riferibili ad un determinato arco temporale;
 - b) quota di cofinanziamento per l'acquisto dei mezzi;
 - c) acquisizione di tecnologie funzionali alla realizzazione e allo sviluppo di sistemi tariffari integrati, di monitoraggio e di informazione all'utenza;
 - d) impiego di modalità di alimentazione dei mezzi a basso o nullo impatto ambientale;
-

-
- e) quota di mezzi accessibili a persone con disabilità;
 - f) tempi di realizzazione dei programmi di rinnovo dei mezzi.

Nel medesimo atto la Regione definisce le modalità di trasferimento delle risorse assegnate a ciascun bacino.

- 4. L'inosservanza dei vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione della l.r. 24/2006 in tema di restituzione dei contributi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100.000,00 a € 400.000,00.
- 5. La Regione promuove, mediante la stipulazione di apposito accordo con le Agenzie per il trasporto pubblico locale e gli Enti Locali, il rinnovo ed il potenziamento del materiale metrotranviario e la realizzazione e lo sviluppo degli impianti tecnologici delle linee metropolitane e tramviarie, nonché delle tecnologie innovative di rilevazione e bigliettazione e dei sistemi integrati di informazione all'utenza.
- 6. La Regione promuove interventi per il ripristino, il riadattamento e l'ammodernamento di infrastrutture e mezzi di trasporto, anche storici, per utilizzo turistico-sociale e per il recupero di strade, ferrovie, vie navigabili e creazione di piste ciclopedonali.
- 7. La Regione assegna risorse volte a sostenere gli investimenti per la realizzazione di opere ed interventi relativi all'ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento delle infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.
- 8. La Giunta regionale, tenuto conto del programma dei servizi ferroviari, definisce i criteri, l'ammontare e le procedure di assegnazione del sostegno finanziario per realizzare i programmi di rinnovo ed ammodernamento del materiale rotabile ferroviario.

Art. 20

(Interventi per la promozione di servizi innovativi per lo sviluppo della mobilità sostenibile)

- 1. Per lo sviluppo della mobilità sostenibile e per l'utilizzo del trasporto pubblico locale nelle aree geografiche svantaggiate, la Regione e le Agenzie promuovono forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, anche mediante l'introduzione di tecnologie innovative.
 - 2. Per il miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle zone e negli agglomerati caratterizzati da elevati livelli di congestione e di inquinamento individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 24/2006, la Regione e le Agenzie promuovono forme di sperimentazione di servizi non convenzionali, quali i servizi complementari di cui all'articolo 2, comma 6.
 - 3. Nelle zone e negli agglomerati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 24/2006, gli Enti locali definiscono, d'intesa con la Regione e con l'Agenzia per il trasporto pubblico locale territorialmente competente, le misure e gli interventi volti alla riduzione dei livelli di congestione e di emissioni in atmosfera, anche individuando zone a basso livello di emissioni, nonché introducendo tecnologie innovative.
 - 4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Regione, mediante la stipulazione di appositi accordi con le Agenzie per il trasporto pubblico locale e con gli Enti locali, promuove specifici progetti volti al miglioramento della mobilità e della sostenibilità ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare ed al soddisfacimento di particolari esigenze di mobilità negli ambiti a domanda diffusa e nelle aree o relazioni a domanda debole.
 - 5. La Regione favorisce la stipulazione di accordi, volti a promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale, tra i gestori di trasporto pubblico e le aziende o gli enti dotati di
-

mobility manager o che abbiano stipulato accordi collettivi che prevedono la corresponsione di buoni trasporto o l'acquisto di abbonamenti per i dipendenti.

Art. 21
(Stazioni e centri di interscambio)

1. La Giunta regionale, in attuazione degli strumenti di programmazione del trasporto pubblico locale e al fine di favorire l'integrazione e l'interscambio fra i diversi mezzi di trasporto, promuove la stipulazione di appositi accordi con le Agenzie, gli enti pubblici, i proprietari o i gestori dei centri interessati, le aziende di trasporto pubblico e altri soggetti interessati, per favorire la riqualificazione delle stazioni, la realizzazione di centri di interscambio e la relativa gestione, la promozione delle forme complementari di mobilità di cui all'art. 2, comma 6, e l'introduzione di tecnologie innovative che favoriscano l'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale, assicurando altresì l'incremento della sicurezza e dell'accessibilità sulla base di standard di qualità definiti dalla Regione, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, nonché il coordinamento e la diffusione delle informazioni relative ai servizi offerti. Qualora gli interventi comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, la Giunta regionale promuove accordi di programma.
2. Nell'ambito degli accordi promossi ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere l'acquisto o il riutilizzo da parte degli Enti locali interessati di aree del territorio regionale sedi di linee ferroviarie dismesse, oppure di immobili di pertinenza ferroviaria non più utilizzati.
3. Negli accordi di cui al presente articolo sono definiti i tempi e le modalità di intervento, di utilizzo e gestione delle aree, le competenze e gli oneri a carico di ciascun soggetto sottoscrittore, nonché la quota di cofinanziamento a carico della Regione nel limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. Per favorire il miglioramento dell'accessibilità al servizio ferroviario e metropolitano, la maggiore sicurezza degli utenti, la migliore fruibilità ed il minor affaticamento da parte delle persone con disabilità, per i progetti di opere ed impianti per l'ammodernamento e la messa standard delle stazioni e delle fermate esistenti sulla rete ferroviaria e metropolitana ricadenti nel territorio regionale, ove la indisponibilità di aree idonee o la particolare configurazione delle stesse non consentano l'ottemperanza delle disposizioni di cui all'allegato 1, punto 2.1.2 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 ("Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), oppure il progetto preveda rampe di sviluppo lineare effettivo superiore a 50 metri, la pendenza massima ammessa è pari all'otto per cento.

CAPO II
SERVIZI AUTO FILO METRO TRANVIARI E SU IMPIANTI A FUNE

SEZIONE I
SERVIZI DI LINEA

Art. 22
(Procedure per l'affidamento dei servizi)

1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, l'affidamento dei servizi è disposto dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale in conformità alla normativa vigente; gli affidamenti devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, nonché di gestione imprenditoriale del servizio improntata al miglioramento della qualità, all'equilibrio della gestione e all'incremento dei viaggiatori.
 2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, le Agenzie per il trasporto pubblico locale ricorrono, nel rispetto della normativa vigente e in via ordinaria, alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi e al modello di remunerazione a costo netto, nel quale il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza del gestore. Per particolari ragioni territoriali, economiche o tecniche, le Agenzie potranno ricorrere, previo parere della Regione, a modelli di remunerazione a costo lordo, nei quali il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell'ente affidante, garantendo comunque, mediante adeguati meccanismi incentivanti, il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
 3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale organizzano le procedure per l'affidamento dei servizi a livello dei bacini territoriali di competenza, secondo quanto previsto dai programmi di bacino del trasporto pubblico locale e dalle linee guida elaborate dalla Regione.
 4. In ciascuno dei bacini territoriali la procedura per l'affidamento del servizio potrà essere realizzata anche sulla base di più lotti contendibili, nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) ciascun lotto non dev'essere inferiore a 10 milioni di vetture km annue;
 - b) ciascun bacino può essere suddiviso al massimo in 3 lotti.
 5. In presenza di particolari esigenze derivanti dalla specificità della densità abitativa, della morfologia del territorio, nonché della domanda di mobilità, è possibile derogare alle previsioni di cui al comma 4, purché i lotti siano definiti in funzione di una dimensione minima efficiente e contendibile, previo parere favorevole della Giunta Regionale.
 6. Con apposito provvedimento di Giunta sono approvate le linee guida di coordinamento per l'affidamento dei servizi e la partecipazione degli operatori alle gare, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente nonché ai seguenti principi:
 - a) favorire forme effettive di competizione tese al miglioramento della qualità del servizio;
 - b) permettere l'aggiudicazione delle procedure di affidamento a raggruppamenti temporanei di imprese;
 - c) garantire la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento secondo modalità non discriminatorie anche per le imprese di minori dimensioni presenti sul mercato, prevedendo adeguati requisiti minimi di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per la partecipazione dei concorrenti, in forma singola o associata, ed il ricorso all'avvalimento;
 - d) consentire il ricorso al subaffidamento, disciplinandone limiti e condizioni nel rispetto del principio di trasparenza e prevedendo che le imprese indichino, in sede di offerta, la quota massima;
 - e) prevedere nei bandi di gara e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti del r.d. n. 148/1931, delle altre leggi vigenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.
-

-
7. Al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo nei casi di subentro di altro gestore, di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo e di risoluzione contrattuale.
 8. Al fine di garantire i principi di terzietà e parità di trattamento, nel caso in cui gli enti partecipanti alle Agenzie per il trasporto pubblico locale che affidano i servizi possiedano partecipazioni all'interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le Agenzie nominano le commissioni aggiudicatrici delle procedure per l'affidamento in modo che la maggioranza dei commissari sia formata da esperti esterni all'Agenzia e agli Enti locali partecipanti, dotati di requisiti di professionalità, competenza ed indipendenza individuati dalla Regione.
 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai comuni non capoluogo di provincia che istituiscono ed affidano servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera f), e al consorzio di cui all'articolo 40.
 10. I servizi pubblici di trasporto per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o autoservizi pubblici non di linea, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 23
(Beni e dotazioni patrimoniali)

1. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato del territorio regionale, le Agenzie per il trasporto pubblico locale individuano, previo parere favorevole della Giunta Regionale, i beni essenziali, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per l'esercizio del trasporto pubblico locale finanziati, anche parzialmente, con risorse pubbliche, che sono messi a disposizione del gestore a condizioni economiche predefinite e non discriminatorie.
 2. Sono in ogni caso ricompresi fra i beni essenziali per l'esercizio del trasporto pubblico locale reti, impianti fissi, materiale rotabile filo metro tranviario e relativi depositi.
 3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale definiscono i limiti, le condizioni e le modalità per la partecipazione alla procedura per l'affidamento di un servizio di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti proprietari dei beni individuati ai sensi dei commi 1 e 2 come essenziali per l'esercizio del medesimo servizio oggetto di affidamento.
 4. I beni non essenziali per l'esercizio del trasporto pubblico locale, finanziati a qualsiasi titolo, anche parzialmente, con risorse pubbliche, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per gli anni indicati ai sensi di legge. Qualora il gestore uscente non ceda la proprietà di detti beni strumentali al nuovo gestore, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo; in tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione, il nuovo gestore gode del diritto di prelazione.
 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai comuni non capoluogo di provincia che istituiscono ed affidano servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera f), e al consorzio di cui all'articolo 40.
-

SEZIONE II

SERVIZI NON DI LINEA

Art. 24 **(Servizi non di linea)**

1. La Regione disciplina, con proprio regolamento, la programmazione e l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, anche mediante natante, nonché, per i servizi di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), i criteri e le procedure per determinare il contingente complessivo delle licenze e delle autorizzazioni assentibili e le conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
4. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La decadenza è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione.

Art. 25 **(Ruolo dei conducenti)**

1. È istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/1992, il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
 2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni ed è ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia:
 - a) conducenti di autovetture;
 - b) conducenti di motocarrozze;
 - c) conducenti di natanti;
 - d) conducenti di veicoli a trazione animale.
 3. Sono iscritti al ruolo dei conducenti coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui ai successivi commi.
 4. Risponde al requisito di idoneità chi:
-

-
- a) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
 - b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
5. Il requisito di idoneità non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.
 6. Risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio, anche con riferimento alla conoscenza di almeno una lingua straniera.
 7. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:
 - a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - b) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
 - c) il possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.

Art. 26

(Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)

1. Le province provvedono a costituire commissioni tecniche provinciali, così composte:
 - a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla Giunta provinciale, che la presiede;
 - b) un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale;
 - c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
 - d) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile;
 - e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;
 - f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia;
 - g) due esperti della materia, designati dalla Giunta provinciale;
 - h) un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;
 - i) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
 2. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h), partecipano alle sedute con funzione consultiva.
 3. La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.
 4. Compete alle commissioni:
 - a) valutare la regolarità delle domande presentate per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
-

-
- b) espletare le prove di esame in conformità alla disciplina dettata dal regolamento regionale di cui all'articolo 24.

Art. 27

(Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi)

1. La Regione, per favorire il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza concede contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati nelle forme previste dall'articolo 7 della legge 21/1992, per:
 - a) l'acquisto di autoveicoli nuovi, a basso o nullo impatto ambientale, di prima immatricolazione, destinati al servizio taxi;
 - b) la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti con disabilità;
 - c) l'installazione sul veicolo di dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti, nonché della strumentazione finalizzata al monitoraggio e al miglioramento dell'offerta dei servizi;
 - d) la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a basso o nullo impatto ambientale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è corrisposto in conto capitale in una misura compresa tra il 15 e il 35 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di euro 6.000,00.
3. Il contributo di cui al comma 1, lettere b), c) e d) è corrisposto in conto capitale nella misura del settantacinque per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. I contributi non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto nei tre anni dalla precedente concessione e sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme statali, regionali o europee.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina criteri, procedure di accesso ai contributi e relative modalità di erogazione.

SEZIONE III

NORME PER IL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO

Art. 28

(Servizi di collegamento con gli aeroporti)

1. I collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile sono garantiti mediante:
 - (a) servizi di trasporto pubblico per i quali sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea, definiti nel programma dei servizi ferroviari, nei programmi di bacino o nei contratti di servizio;
 - (b) servizi di trasporto pubblico per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea.
-

-
2. I servizi di collegamento con gli aeroporti civili di cui al comma 1, lettera b), ad eccezione dei servizi taxi e di autonoleggio con conducente, sono assentiti mediante autorizzazione, anche agli effetti dell'immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 87 del d.lgs. 285/1992, rilasciata dalla Regione, previa individuazione delle relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione. L'autorizzazione deve comunque prevedere che vengano assicurati un'adeguata copertura del servizio, il possesso di idonea certificazione di qualità da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza dei veicoli impiegati. Le aziende, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma debbono altresì comunicare le caratteristiche dei servizi offerti, il programma di esercizio, le tariffe applicate e le modalità di informazione all'utenza.
 3. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi è costituito dall'insieme del territorio delle province in cui sono localizzati gli aeroporti aperti al traffico civile. Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dagli aeroporti aperti al traffico civile con un volume annuo di traffico almeno pari a 5.000.000 di passeggeri. I titolari di licenze rilasciate dai comuni integrati, come individuati con apposito atto dalla Giunta regionale, sono legittimati a svolgere il servizio di taxi negli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano da tali aeroporti sull'intero territorio lombardo, nonché sul territorio delle province ad esso confinanti. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati nel bacino di traffico del sistema aeroportuale hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio del bacino per le corse che non originano dagli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo, ma che originano dal territorio di uno dei comuni integrati. Nei suddetti comuni si applica l'integrazione del servizio di taxi con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione degli operatori di ciascun comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri comuni.
 4. La Regione, sentite le associazioni di categoria dei tassisti, promuove fra gli Enti locali integrati di cui al comma 3, l'esercizio associato delle seguenti funzioni:
 - a) definizione delle modalità di svolgimento del servizio, ivi compresa l'articolazione dei turni;
 - b) applicazione degli adeguamenti tariffari;
 - c) gestione dei reclami dell'utenza;
 - d) monitoraggio e controllo;
 - e) applicazione della disciplina relativa alle conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze.
 5. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, definisce con proprio regolamento una disciplina omogenea per l'esercizio del servizio di taxi nel bacino aeroportuale, stabilendo in particolare:
 - a) la definizione delle regole per determinare il contingente complessivo delle licenze e dei criteri per l'integrazioni di nuovi comuni nel bacino aeroportuale;
 - b) le modalità di svolgimento del servizio di taxi e i relativi requisiti e condizioni di esercizio, ivi incluse le conseguenze, stabilite da apposita commissione disciplinare, della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze;
 - c) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle ventiquattro ore;
 - d) la definizione di un sistema tariffario unico, ivi incluse tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, criteri per la determinazione e l'adeguamento annuale delle tariffe;
 - e) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di monitoraggio del servizio;
 - f) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
 - g) la costituzione di apposita commissione consultiva di bacino cui partecipano sette rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte in apposito albo regionale, tre rappresentanti delle associazioni dei
-

consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), nonché tre rappresentanti degli organi di vigilanza dei comuni integrati nel bacino e sette rappresentanti dei comuni integrati nel bacino.

Art. 29

(Monitoraggio e sanzioni dei servizi di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti)

1. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali interessati, individua i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di verifica della funzionalità del servizio di autonoleggio con conducente nell'ambito del bacino aeroportuale, con l'obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti all'utenza.
2. La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di servizio di autonoleggio con conducente negli aeroporti aperti al traffico civile sono sanzionate in conformità all'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione, qualora l'inosservanza riguardi un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio aeronautico.

CAPO III

SERVIZI FERROVIARI

Art. 30

(Sistemi di trasporto ferroviari)

1. La Regione riconosce ai sistemi di trasporto ferroviari la funzione di asse portante del sistema integrato della mobilità regionale delle persone e delle merci e orienta verso tali sistemi la domanda di mobilità proveniente dal territorio, attraverso:
 - a) un'offerta di servizi differenziata e adeguata per qualità e quantità, che si qualifica mediante l'adeguamento delle infrastrutture e del materiale rotabile;
 - b) lo sviluppo e la gestione del sistema ferroviario quale componente fondamentale della programmazione del territorio e della salvaguardia dell'ambiente;
 - c) l'espansione e la razionalizzazione del traffico merci per ferrovia, in funzione del contenimento del traffico merci su gomma.
 2. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano le funzioni e i compiti che riguardano i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale, intesi come tutti i servizi che si svolgono sul territorio regionale e interessano la mobilità delle persone, al fine di migliorarne la qualità e la soddisfazione degli utenti.
 3. Sono servizi ferroviari di interesse regionale:
 - a) i servizi ferroviari di competenza della Regione, che comprendono tutti i servizi che si svolgono all'interno del territorio regionale e i servizi interregionali di interesse locale assegnati alla Lombardia in attuazione dell'articolo 9 del d.lgs. 422/1997;
 - b) i servizi ferroviari interregionali di competenza di altre Regioni o dello Stato, che comprendono i servizi interregionali di interesse locale o nazionale che transitano sul territorio lombardo e che sono stati assegnati ad altre Regioni o allo Stato in quanto rientranti nel "servizio universale";
-

-
- c) i servizi ferroviari commerciali, che comprendono i servizi ferroviari, svolti sul territorio regionale, rispondenti agli interessi commerciali delle imprese esercenti e non gravati da obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea.
 4. Per i servizi ferroviari di cui al comma 3, lettera a) la Regione determina le condizioni e gli obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea, ove opportuno anche in accordo con le Regioni limitrofe, e procede all'individuazione dei soggetti esercenti secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.
 5. Allo scopo di realizzare la pubblicizzazione del sistema di trasporto ferroviario in concessione alla società per azioni Ferrovie Nord Milano ed al fine di procedere alla ristrutturazione delle infrastrutture ferroviarie onde garantire, nel quadro della politica territoriale, un servizio regionale di trasporto integrato con il sistema delle ferrovie dello Stato, la Regione ~~assume~~ detiene una partecipazione azionaria di maggioranza nel capitale sociale della S.p.A. Ferrovie Nord Milano, avente sede in Milano. La partecipazione in ogni caso non è inferiore al 54 per cento del capitale sociale.
 6. I rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della S.p.A. Ferrovie Nord Milano sono designati ai sensi dello statuto regionale. Essi sono vincolati nell'esercizio del mandato all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione.

Art. 31
(Servizi ferroviari di competenza della Regione)

1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi ferroviari di propria competenza attraverso:
 - a) la progettazione del modello di orario dei servizi ferroviari, basato su una struttura cadenzata di servizi caratterizzata da frequenze e velocità che tengano conto delle infrastrutture progressivamente attivate e delle esigenze di mobilità della popolazione;
 - b) la definizione degli interventi infrastrutturali funzionali ai servizi ferroviari programmati e coerenti con le esigenze del territorio;
 - c) l'integrazione con altre modalità di trasporto pubblico, tramite la progettazione coordinata degli orari, l'integrazione tariffaria, lo sviluppo dei centri di interscambio e la diffusione dell'informazione sui servizi;
 - d) la creazione delle condizioni per conseguire miglioramenti dell'economicità delle prestazioni e della qualità dei servizi.
 2. I servizi ferroviari di competenza della Regione vengono definiti e progettati nel rispetto dei seguenti obiettivi:
 - a) implementazione dei nodi orario di interconnessione regionali attraverso una struttura gerarchica e cadenzata di servizi;
 - b) incremento della capacità e della velocità del sistema, anche grazie alla realizzazione dei necessari adeguamenti e potenziamenti delle infrastrutture;
 - c) graduale incremento delle corse, all'interno della maglia strutturata, dando priorità alle relazioni che presentano elevati indici di affollamento ed un arco di servizio limitato;
 - d) incremento delle relazioni regionali effettuate con servizi diretti ed aumento della velocità commerciale nei collegamenti tra capoluoghi di provincia, ivi compresi quelli delle Regioni limitrofe;
 - e) attivazione di adeguati nodi di interconnessione con i servizi ferroviari a lunga percorrenza e con gli altri servizi di trasporto pubblico locale.
-

Art. 32
(Servizi di competenza di altre Regioni o dello Stato)

1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b), procede mediante stipula di apposita intesa con l'Amministrazione interessata.
2. L'intesa di cui al comma 1 è acquisita, sentite le aziende di trasporto interessate, in relazione:
 - a) all'offerta di servizi per la parte che si svolge nel territorio regionale;
 - b) all'indicazione di massima della capacità ferroviaria da utilizzare;
 - c) alle modalità di integrazione tra questi servizi gli altri servizi di interesse regionale che sono esercitati sulla medesima linea o su linee ad essa direttamente collegate, anche per garantire un'adeguata mobilità fra le Regioni;
 - d) all'impegno che i gestori di tali servizi adottino sistemi tariffari coerenti con la disciplina di cui all'articolo 44;
 - e) alle modalità per l'adeguamento dell'offerta dei servizi in relazione allo sviluppo della domanda e degli altri servizi di interesse regionale.

Art. 33
(Affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale)

1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, la Regione affida i servizi ferroviari di propria competenza, mediante la stipula di appositi contratti di servizio, ad imprese ferroviarie idonee individuate in conformità alla normativa vigente.
2. Le imprese ferroviarie hanno accesso alla rete nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 422/1997, ed alla rete regionale, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 38.
3. La Regione svolge apposite analisi di mercato attraverso la richiesta pubblica di manifestazioni di interesse alle imprese ferroviarie disposte a gestire una o più direttrici ferroviarie. Nelle manifestazioni di interesse, redatte in conformità ad apposito bando pubblicato dalla Regione, le imprese dovranno precisare tempi, modi e principali condizioni che ritengono necessari per l'avvio del servizio.
4. In tutti i casi di successione nell'esercizio del servizio ferroviario regionale, il gestore uscente è tenuto a proseguire il servizio sino all'effettivo subentro del nuovo gestore. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti.
5. I servizi ferroviari di cui all'articolo 30, comma 3, lettera c), sono assentiti mediante autorizzazione rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esercitare servizi di trasporto di persone su ferro, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
6. La Regione, in relazione alle esigenze di coordinamento tra le reti ed i sistemi di trasporto e per agevolare la mobilità delle persone, può concordare con i gestori dei servizi di cui al comma 5 interventi di natura tariffaria che non compromettano l'equilibrio economico della gestione.

Art. 34
(Beni e dotazioni patrimoniali)

1. Nel rispetto del principio di libera concorrenza tra gestori del servizio ferroviario, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento
-

-
- che devono essere messe a disposizione dell'impresa ferroviaria affidataria del servizio da parte dell'impresa ferroviaria uscente, del gestore dell'infrastruttura, o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi, gli impianti di manutenzione ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione.
2. L'impresa ferroviaria uscente, o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni individuati come essenziali ai sensi del comma 1, si impegna a mettere a disposizione i beni stessi, o comunque a cederli, all'impresa affidataria del servizio. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate attraverso atti negoziali, sottoscritti preventivamente all'indizione delle procedure di affidamento, con la Regione che ne garantisce il trasferimento all'impresa affidataria.
 3. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli atti negoziali di cui al medesimo comma, può acquistare direttamente il materiale rotabile per l'effettuazione dei servizi oggetto di affidamento.
 4. Nel caso non si raggiunga un accordo ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua nel dettaglio i beni che costituiscono le dotazioni patrimoniali essenziali all'esercizio del servizio ferroviario oggetto d'affidamento e determina in via unilaterale l'indennità da offrire all'impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione di tali beni a qualunque titolo. Con tale provvedimento la Giunta regionale determina altresì i termini e le condizioni per il trasferimento dei beni in questione.
 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 4, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell'indennità offerta, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorso il termine di cui sopra senza che vi sia stata accettazione scritta dell'offerta, ovvero accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede con atto motivato a trasferire alla disponibilità del nuovo soggetto gestore del servizio le dotazioni patrimoniali individuate ai sensi del presente comma, indicando in via definitiva termini e condizioni per il loro trasferimento. Tale provvedimento è oggetto d'immediata esecuzione nei confronti dei soggetti detentori di tali dotazioni patrimoniali.
 6. L'indennità di cui al comma 4, che l'impresa affidataria del servizio deve versare all'impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali a qualunque titolo, è determinata con riferimento ai costi d'ammortamento e o di manutenzione ciclica ancora da assumere a carico del bilancio dei soggetti destinatari del provvedimento, nonché al loro valore commerciale residuo al netto dei finanziamenti pubblici in qualsiasi forma erogati.
 7. La Regione e gli Enti locali, previo parere favorevole della Regione, possono acquistare il materiale rotabile:
 - a) direttamente dall'impresa ferroviaria uscente, ancorché non dichiarato bene essenziale;
 - b) reperendolo sul mercato, anche al fine di potenziare il servizio oggetto di affidamento;
 - c) incaricando dell'acquisto il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, mediante apposita Convenzione che disciplini le modalità di gestione del materiale acquistato.
 8. Il materiale rotabile acquistato dalla Regione e dagli Enti locali, anche attraverso il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, è assegnato in comodato d'uso all'impresa ferroviaria affidataria del servizio.
-

Art. 35
(Procedure e garanzie per il trasferimento del personale)

1. La Regione prevede nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigenti, clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.

Art. 36
(Infrastruttura ferroviaria)

1. L'infrastruttura ferroviaria è costituita dall'insieme di infrastrutture, impianti e tecnologie ubicati sul territorio regionale e funzionali allo svolgimento del servizio ferroviario. L'individuazione dei beni che costituiscono l'infrastruttura avviene ai sensi della vigente normativa europea e nazionale.
2. La gestione, l'utilizzo e gli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria sono di competenza regionale limitatamente all'infrastruttura attualmente oggetto di concessione a favore di Ferrovienord S.p.A..
3. La Regione esercita, nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, le funzioni ed i compiti relativi all'affidamento della gestione ed alla regolamentazione dell'accesso alla rete di propria competenza, ai sensi delle vigenti norme europee e nazionali, ed assicura, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il funzionamento integrato, efficace e coordinato di tutte le infrastrutture ferroviarie presenti sul proprio territorio, anche attraverso la stipula di appositi accordi con il Governo e con il gestore della rete statale.

Art. 37
(Gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)

1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di sicurezza, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale è affidata dalla Giunta regionale al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria mediante rilascio di concessione ventennale. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria è soggetto autonomo ed indipendente, sotto i profili decisionale, giuridico, organizzativo e societario, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, nelle forme ammesse dalla normativa vigente.
 2. La Regione può stipulare accordi con Regioni confinanti o con Enti locali per disciplinare l'esercizio delle funzioni relative alla gestione di ridotte sezioni dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, a fini di efficienza ed economicità.
 3. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nel rispetto delle funzioni di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), è responsabile del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale e della sua gestione tecnica, commerciale e finanziaria, e ne assicura l'accessibilità e la funzionalità per l'arco di servizio minimo giornaliero prescritto dalla Regione. Il Gestore
-

-
- dell'infrastruttura ferroviaria deve altresì assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri e l'erogazione delle informazioni al pubblico.
4. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria è responsabile dell'assegnazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale alle imprese ferroviarie richiedenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione ed attenendosi ai criteri stabiliti dalla Regione nell'attuazione della normativa europea e nazionale.
 5. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria cura l'efficienza della gestione perseguendo l'obiettivo dell'equilibrio tra i costi relativi alla gestione dell'infrastruttura ed i ricavi derivanti da: canoni e corrispettivi, eccedenze provenienti da altre attività commerciali, corrispettivo del contratto di servizio ed altre forme di contribuzione pubblica. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria si avvale di un sistema di contabilità regolatoria caratterizzato da meccanismi di imputazione dei costi e di disaggregazione delle poste contabili tali da evidenziare l'attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli processi industriali, nonché la destinazione dei corrispettivi, contributi ed incentivi pubblici. Le risultanze della contabilità regolatoria sono trasmesse annualmente alla Regione con le modalità stabilite dal contratto di servizio.
 6. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria rilascia a ciascuna impresa ferroviaria richiedente l'accesso alla rete regionale il certificato di sicurezza previsto dalla normativa europea e nazionale necessario per la circolazione dei treni.
 7. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria stipula accordi con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di competenza statale per assicurare la gestione coordinata delle infrastrutture, con particolare riferimento alle tratte condivise ed agli impianti di interconnessione.
 8. I rapporti tra la Regione ed il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sono disciplinati da un contratto di servizio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria.
 9. Il contratto di servizio di cui al comma 8 ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci e disciplina, in particolare, gli impegni reciproci e gli standard minimi di servizio che il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria è tenuto a garantire riguardo alla circolazione dei treni, alla gestione delle stazioni ed all'erogazione delle informazioni e degli altri servizi ai viaggiatori ed alle imprese ferroviarie. Il contratto di servizio prevede un corrispettivo finalizzato alla compensazione delle voci di costo che la legge non destina ad essere coperte dai canoni pagati dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo dell'infrastruttura. Le principali voci di costo oggetto di compensazione nel contratto di servizio riguardano la manutenzione dell'infrastruttura e le attività connesse all'assegnazione della capacità.
 10. Il corrispettivo del contratto di servizio è soggetto ad adeguamento periodico applicando il meccanismo stabilito dal regolamento sui canoni, di cui all'articolo 38, comma 2, finalizzato ad incentivare l'uso dell'infrastruttura e l'efficienza della gestione.
 11. Il contratto di servizio ed i contratti stipulati tra il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie prevedono sistemi di penali ed incentivi riguardanti gli impegni assunti reciprocamente dalla Regione, dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria e dalle imprese ferroviarie. Tali sistemi sono disciplinati dal regolamento sui canoni di cui all'articolo 38, comma 2, e dal Prospetto Informativo della Rete.
 12. Le concessioni per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.
 13. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria:
 - a) rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 del d.p.r. 753/1980, previo assenso, ai fini della sicurezza ferroviaria, del competente ufficio statale e senza necessità di nulla osta regionale;
 - b) rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 60 del d.p.r. 753/1980, fatte salve le competenze statali in materia di sicurezza ferroviaria;
-

-
- c) applica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63 del d.p.r. 753/1980, compresa l'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte del direttore dell'azienda incaricato e ogni altro adempimento concernente il procedimento sanzionatorio.
14. La Giunta regionale definisce le linee guida per l'esercizio dei compiti di cui al comma 13, lettera b) e per il monitoraggio dell'attività svolta. Nelle more dell'approvazione delle linee guida, il Gestore dell'infrastruttura rilascia le autorizzazioni in conformità alla disciplina di cui al d.p.r. 753/1980, previo parere favorevole della Direzione regionale competente.
15. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 13, lettera c), è definita dal contratto di servizio di cui al comma 8; il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria presenta annualmente alla Regione il rendiconto di tali proventi, secondo le modalità indicate dal Contratto medesimo.

Art. 38

(Accesso all'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)

1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina l'individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, con priorità per i servizi di trasporto pubblico regionale oggetto dei contratti di servizio.
2. Per l'utilizzo della capacità di infrastruttura e per la fruizione dei servizi erogati dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria è dovuto dalle imprese ferroviarie il pagamento di canoni e di corrispettivi. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti dalle imprese ferroviarie al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sono stabiliti con apposito regolamento regionale. I canoni ed i corrispettivi sono definiti in misura tale da garantire la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria per la circolazione e per gli ulteriori servizi erogati alle imprese ferroviarie. Il costo sostenuto dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria per l'energia elettrica di trazione erogata alle imprese ferroviarie è imputato a ciascuna di esse tenendo conto del consumo energetico di ciascuna tipologia di treno.
3. Le funzioni attribuite all'organismo di regolazione dalla normativa europea e nazionale, in particolare per quanto riguarda le vertenze relative all'assegnazione della capacità, sono svolte da apposito organismo tecnico nominato dalla Regione e caratterizzato da piena autonomia ed indipendenza, la cui istituzione ed il cui funzionamento sono regolati con apposito atto di Giunta. Nelle more della sua istituzione, tali funzioni sono demandate alla direzione generale regionale competente.

Art. 39

(Interventi di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e il potenziamento della infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, la Giunta regionale individua, con proprio regolamento, le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi su tale infrastruttura.
 2. Il regolamento di cui al comma 1 deve in particolare disciplinare:
-

-
- a) la verifica della coerenza degli interventi con gli strumenti della programmazione e pianificazione regionale, con particolare riferimento alla correlazione con il modello di esercizio ivi previsto;
 - b) l'introduzione di semplificazioni procedurali in base a differenti soglie economiche e tipologiche degli interventi da realizzare;
 - c) l'individuazione delle modalità di valutazione in merito all'adeguatezza tecnico-economico-funzionale dei progetti degli interventi, che devono prevedere la quantificazione del materiale rotabile necessario all'utilizzo della nuova infrastruttura;
 - d) l'approvazione in linea tecnica ed economica dei progetti;
 - e) la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti;
 - f) il monitoraggio dell'attuazione degli interventi.
3. L'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Sono delegati ai soggetti concessionari dell'infrastruttura ferroviaria i relativi poteri espropriativi e la competenza all'adozione degli atti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità.
 4. La Regione ed il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria stipulano un contratto di programma nel quale sono individuati gli interventi per il potenziamento e lo sviluppo della rete e sono regolate le modalità e le procedure per la relativa gestione tecnica e finanziaria. La durata del contratto è coerente con la durata della concessione e con la tempistica programmata per la realizzazione delle opere, prevedendo aggiornamenti periodici ed un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori.
 5. Agli interventi di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2007).
 6. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 41 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e dell'articolo 54 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria), all'assunzione di mutui della durata massima di quindici anni per l'ammodernamento e il potenziamento della infrastruttura ferroviaria.

CAPO IV

SERVIZI EFFETTUATI CON ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Art. 40

(Navigazione pubblica sui laghi)

1. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi seguenti.
 2. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, con le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali.
-

-
3. La Giunta regionale promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica sul lago di Como e, previa intesa con le Regioni Piemonte e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, sui laghi Maggiore e Garda.
 4. Sino alla regionalizzazione, le concessioni per l'uso dei beni demaniali strumentali alla navigazione pubblica sono rilasciate annualmente dagli uffici regionali.
 5. Per la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi di navigazione pubblica e per la gestione del patrimonio e demanio strumentali sui laghi di Iseo, Endine e Moro, gli Enti locali rivieraschi costituiscono un consorzio ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000. La Giunta regionale conferisce a tale consorzio la titolarità dei beni mobili ed il diritto d'uso per trenta anni di quelli demaniali strumentali all'esercizio della navigazione pubblica.
 6. Il consorzio ha compiti di programmazione, regolamentazione e controllo del servizio relativamente al servizio di trasporto pubblico di linea con unità di navigazione, previa intesa con la Regione e le Agenzie territorialmente competenti, e individua l'affidatario dei servizi in conformità alla normativa vigente.
 7. Il consorzio regola l'uso dei beni demaniali strumentali e dei mezzi dedicati all'esercizio della navigazione pubblica. Il consorzio definisce altresì le tariffe dei servizi di trasporto, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44, l'ammontare dei canoni di concessione per l'uso del demanio e il valore delle locazioni per l'uso del patrimonio affidati. Tale demanio e patrimonio possono essere usati per fini diversi dal servizio di navigazione pubblica di linea purché gli usi stessi non confliggano con l'uso principale.
 8. Il consorzio, oltre alla gestione e alla manutenzione delle opere, dei beni e degli impianti strumentali alla navigazione pubblica di persone e merci, può provvedere:
 - a) alla gestione di altri servizi d'interesse generale strumentali alla navigazione interna, quali dragaggio e segnalamento;
 - b) allo svolgimento di attività accessorie su richiesta degli enti associati che ne sopportano i costi, nonché alla gestione diretta dei porti lacuali pubblici.
 9. Il consorzio può altresì svolgere le altre funzioni in materia di navigazione che gli Enti locali partecipanti stabiliscano di esercitare in forma associata.
 10. Con apposito accordo pluriennale tra il consorzio e la Giunta regionale, sono individuate le risorse da trasferire per le funzioni di programmazione e affidamento del servizio, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei mezzi. La Regione si fa carico a questo scopo delle spese generali minime d'istituzione e gestione del consorzio.

Art. 41

(Integrazione e potenziamento del trasporto ciclo-motoristico)

1. La Regione promuove la diffusione, nell'ambito dello sviluppo intermodale, dell'uso della bicicletta e dei ciclomotori per il decongestionamento del traffico nelle aree urbane.
 2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove intese con le Agenzie per il trasporto pubblico locale, i gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico regionale e locale e le aziende di trasporto allo scopo di attuare il trasporto combinato passeggeri-cicli e motocicli sui mezzi ferroviari e metropolitani.
 3. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni di corrispondenza o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette o, in alternativa, prevedono la realizzazione di parcheggi anche non custoditi, in centri
-

-
- di interscambio o adiacenti, dotate di copertura e attrezzate con depositi individuali, promuovendo anche l'installazione di punti di ricarica per cicli e motocicli elettrici.
4. Per la realizzazione dei depositi o dei parcheggi di cui al comma 3, i comuni stipulano convenzioni con i soggetti che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.
 5. I comuni che non gestiscono direttamente le attrezzature di deposito e noleggio di cui al presente articolo assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, nonché alle imprese cooperative di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), ovvero alle imprese giovanili finanziabili ai sensi della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).
 6. La Regione concede ai comuni e ai gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico regionale e locale contributi in conto capitale per la realizzazione di depositi e parcheggi per biciclette e motocicli e per l'acquisto di biciclette per il noleggio, secondo criteri e priorità definite con deliberazione della Giunta regionale.
 7. La deliberazione di cui al comma 6 deve tener conto degli interventi previsti nel piano regionale e nei piani provinciali e comunali di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), dell'integrazione delle strutture di deposito con i progetti di rete ciclopedonale in corso di realizzazione e dei programmi in corso per lo sviluppo dell'intermodalità.

Art. 42
(Trasporti eccezionali)

1. Nel territorio della Regione le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite all'amministrazione regionale dal d.lgs. 285/1992, sono esercitate dagli uffici ed enti di cui al presente articolo, direttamente o per delega, in conformità ad apposita disciplina dettata dalla Giunta regionale con proprio regolamento.
 2. La provincia in cui risiede il richiedente oppure la ditta incaricata del trasporto o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto o veicolo in condizioni di eccezionalità provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di tipo periodico, singole o multiple, relative a trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità ai sensi del d.lgs. 285/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
 3. La provincia in cui risiede il richiedente o una delle province territorialmente interessate dal transito dello specifico trasporto provvede al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali ai sensi degli articoli 104 e 114 del d.lgs. 285/1992.
 4. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità di cui ai commi 2 e 3 devono essere richieste, secondo le modalità previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento, alla Provincia competente ai sensi dei commi precedenti e previo pagamento dell'eventuale indennizzo convenzionale di cui all'articolo 18 del d.p.r. 495/1992 e delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe stabilite dall'articolo 405 dello stesso d.p.r..
 5. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, nei limiti della rete stradale regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.
 6. La provincia competente rilascia l'autorizzazione previo parere degli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti interessati esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.
-

-
7. Alle province e comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada.
-

TITOLO V SISTEMA TARIFFARIO

Art. 43 (Principi generali)

1. La Regione promuove la realizzazione e lo sviluppo di un sistema tariffario regionale, garantendo l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) la definizione di livelli tariffari atti a garantire, in relazione alle risorse a carico dei bilanci pubblici, l'equilibrio economico finanziario del sistema, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché l'equità del livello tariffario rispetto alla quantità e qualità del servizio di trasporto pubblico erogato;
 - b) l'adeguamento delle tariffe secondo parametri che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell'incremento dell'offerta e qualità del servizio di trasporto pubblico erogato misurato attraverso la definizione di idonei indicatori;
 - c) l'integrazione dei sistemi tariffari, con l'obiettivo di incentivare il coordinamento tra i diversi modi e gestori di trasporto pubblico, anche con riferimento ai servizi complementari di cui all'art.2, c. 6;
 - d) lo sviluppo di sistemi tariffari innovativi che promuovano l'utilizzo del trasporto pubblico locale, anche attraverso l'introduzione di tariffe variabili in relazione al tipo di fascia oraria, alla frequenza e alla continuità d'uso del servizio;
 - e) la semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi innovativi di vendita improntati a criteri di accessibilità, capillarità e diversificazione;
 - f) l'omogeneizzazione delle condizioni di trasporto fra i diversi vettori;
 - g) la promozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi compatibili con la Carta regionale dei servizi e volti a favorire l'utilizzo integrato dei servizi.

Art. 44 (Sistema tariffario regionale)

1. In coerenza con le politiche tariffarie di cui all'articolo 43, la Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale, disciplina con regolamento i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del nuovo sistema tariffario integrato regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:
 - a) l'adozione di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano, per ciascuna categoria di titolo di viaggio, integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari;
 - b) l'adozione di una tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini, salvi gli accordi di cui al comma 2;
 - c) titoli di viaggio integrati che favoriscano l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblico situati anche in bacini diversi.
 2. La Regione e le Agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti possono concordare l'inclusione dei servizi che attraversano il territorio di più bacini nel sistema tariffario di uno dei bacini interessati.
-

-
3. Il sistema tariffario integrato regionale persegue l'integrazione con i sistemi tariffari relativi ai servizi ferroviari interregionali, nazionali e internazionali; a tal fine, la Giunta regionale intraprende le azioni necessarie, anche concordando con le imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo termini e modalità di tale integrazione tariffaria.
 4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al presente articolo, disciplina altresì, previa consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale:
 - a) i titoli di viaggio obbligatori validi per gli spostamenti interbacino e a livello di bacino, ivi compresi i servizi su impianti fissi e a guida vincolata e su impianti a fune, i servizi non convenzionali e i servizi di navigazione di linea;
 - b) le linee guida per la determinazione, da parte delle Agenzie per il trasporto pubblico locale e del Consorzio di cui all'articolo 40, previa intesa con la Regione per i servizi ferroviari, della zonizzazione, dei livelli tariffari e dei titoli di viaggio aggiuntivi per quanto riguarda i sistemi tariffari di bacino di cui al comma 1, lettera a);
 - c) i livelli tariffari applicabili e le modalità di individuazione della polimetrica per il computo delle tariffe dei titoli di viaggio validi per gli spostamenti di cui al comma 1, lettere b) e c);
 - d) i criteri per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi e la loro compatibilità con l'utilizzo della Carta regionale dei servizi;
 - e) le forme obbligatorie di governo e di gestione del sistema tariffario regionale e le conseguenze in caso di mancata adesione, ivi inclusa la previsione della sospensione, per il periodo di inadempimento, dell'erogazione delle risorse regionali a favore delle Agenzie o dei corrispettivi a favore degli operatori;
 - f) le linee guida per il riparto degli introiti derivanti dai titoli di viaggio utilizzati per le relazioni tra i diversi bacini;
 - g) le caratteristiche minime obbligatorie delle reti di vendita;
 - h) le modalità di adeguamento delle tariffe che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell'incremento dell'offerta e della qualità del servizio misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, anche a livello del singolo bacino, per i servizi di cui al comma 1, lettera a);
 - i) le condizioni di trasporto minime comuni per quanto concerne l'utilizzo dei titoli di viaggio;
 - j) le modalità per l'erogazione di indennizzi a favore dell'utenza e per l'adozione di forme di agevolazione straordinarie a carattere temporaneo;
 - k) le modalità di determinazione della quota degli introiti tariffari destinata a concorrere alla copertura dei costi di istituzione e di funzionamento delle Agenzie;
 - l) i tempi e le modalità per l'introduzione del sistema tariffario regionale, le norme transitorie da applicare nella fase di adeguamento dei sistemi tariffari vigenti al nuovo sistema tariffario integrato regionale e le eventuali conseguenze in caso di mancato rispetto della tempistica, ivi inclusa la possibilità di sospendere gli adeguamenti tariffari e di prevedere livelli tariffari mediamente superiori negli ambiti in cui è maggiore il livello di integrazione tariffaria;
 - m) le categorie di utenti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 45.

Art. 45

(Agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. La Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, disciplina, in forma differenziata in relazione alle categorie ed alle tipologie degli utenti
-

beneficiari, nonché sulla base di indicatori di situazione economica e familiare, le agevolazioni, che sono concesse sotto forma di titoli che abilitano gratuità o riduzioni o sotto forma di buoni e contributi, per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale spettanti alle categorie di soggetti residenti in Lombardia individuate nel regolamento di cui all'art. 44.

2. In caso di agevolazioni tariffarie concesse dalla Regione per le quali sia necessario prevedere forme di compensazione, le stesse trovano copertura nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 17, comma 2.
3. Sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine e delle aziende o loro associazioni al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai Corpi delle Forze dell'Ordine aventi la qualifica di Polizia Giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.

Art. 46

(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30 ad un massimo di 100 volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni, la sanzione è raddoppiata.
 2. Salva l'eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all'articolo 45 sono puniti con la sanzione pecuniaria da 500,00 euro a 1.000,00 euro nel caso di accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui all'articolo 45 per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione è tenuto a restituire il titolo agevolato entro dieci giorni dall'irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione, è irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata.
 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed accertate e contestate dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981, è emessa dal direttore dell'azienda di trasporto incaricato. Per le ferrovie di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 84 del d.p.r. 753/1980, è il direttore dell'azienda incaricato.
 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.
-

TITOLO VI
DISPOSIZIONI SUL DEMANIO LACUALE-FLUVIALE E SULLA NAVIGAZIONE
INTERNA

Art. 47
(Gestioni associate di bacino lacuale)

1. La Regione, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi, anche interregionali, per la gestione in forma associata delle competenze conferite in materia di demanio lacuale.
 2. Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, come definito dalla Giunta regionale, sono costituite in forma di Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, e ad esse possono aderire le province del bacino lacuale.
 3. I Consorzi per la gestione associata di bacino lacuale sono riconosciuti con apposito atto di Giunta, sulla base di requisiti minimi individuati dalla medesima Giunta. Fino alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta per uniformarsi ai requisiti minimi necessari per il riconoscimento, i Consorzi per la gestione associata di bacino lacuale sono i seguenti:
 - a) Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro;
 - b) Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
 - c) Consorzio del Lario e dei laghi minori;
 - d) Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla;
 - e) Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.
 4. I Consorzi riconosciuti ai sensi del comma 3 esercitano, per gli enti locali consorziati e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, per quanto riferibile al demanio della navigazione interna.
 5. I Comuni non aderenti ai Consorzi versano al Consorzio del bacino lacuale di riferimento le quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale che il Consorzio provvede a versare alla Regione.
 6. I Consorzi attuano il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'articolo 12.
 7. Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione dei conferimenti la Giunta regionale autorizza la Direzione generale competente ad avvalersi dei Consorzi e degli altri enti gestori delle idrovie per lo svolgimento di attività della Regione e in particolare per:
 - a) ottimizzare l'interscambio di informazioni tra i diversi livelli gestionali finalizzato ad assicurare il costante ritorno di informazioni dal territorio;
 - b) favorire la formazione di una struttura permanente dotata di strumenti e professionalità specifici per la gestione ottimale delle funzioni conferite;
 - c) garantire un'applicazione omogenea e coerente delle norme e delle direttive che regolano la materia.
 8. I Consorzi si avvalgono, per lo svolgimento delle rispettive funzioni, delle seguenti risorse:
 - a) percentuale dei canoni demaniali riscossi;
 - b) eventuali trasferimenti regionali integrativi.
-

-
9. I Consorzi possono gestire attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione.

Art. 48
(Porti lacuali)

1. I comuni e i Consorzi per la gestione associata riconosciuti ai sensi dell'articolo 47 gestiscono i porti lacuali, salvo che, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non sia identificabile, nell'ambito dell'iniziativa privata, la capacità di perseguire egualmente gli obiettivi di interesse generale sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, relativi all'esercizio dell'attività portuale. Nel caso in cui i comuni o i Consorzi decidano di gestire direttamente tali porti lacuali essi possono essere esentati dal pagamento del canone, purché si impegnino, con oneri integralmente a loro carico, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti stessi e al rispetto delle direttive regionali in proposito. Con convenzione tra la Regione e i comuni o i Consorzi sono definiti i canoni d'uso dei posti barca riscossi dall'ente e modulati sulla base dei servizi effettivamente svolti. Gli introiti dovranno comunque sempre essere reinvestiti nella gestione del porto o di altre pertinenze demaniali. I comuni e i Consorzi possono affidare la gestione ad aziende da essi dipendenti nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di ordinamento delle autonomie locali. Le norme previste nel presente articolo si applicano anche alle zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese. Con convenzione sono regolati tutti i canoni concessori relativi a tali zone portuali.
2. Le unità di navigazione sino ad 8 metri di proprietà dei residenti sulle isole lacuali, o nella frazione S. Margherita di Valsolda sul lago Ceresio, sono considerate mezzi indispensabili di locomozione e hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti di ormeggio nei porti.
3. Le unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro hanno diritto di precedenza nell'assegnazione di posti ormeggio nei porti dei laghi lombardi.

Art. 49
(Regolamento del demanio della navigazione interna)

1. La Regione disciplina, con proprio regolamento, la gestione del demanio della navigazione interna costituito dal demanio lacuale e dal demanio idroviario. Il regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dal codice della navigazione e dalla presente legge, definisce le procedure per la delimitazione del demanio della navigazione interna e per l'uso di detto demanio, le tipologie di concessioni e i procedimenti per l'affidamento delle stesse in conformità alla normativa vigente, i rapporti tra la Regione e gli enti preposti alla gestione del demanio e le modalità per l'effettuazione della vigilanza sul demanio. Fino all'entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi le direttive regionali emanate in materia.
 2. Con il regolamento di cui al presente articolo, sono determinate le modalità per il rilascio di concessioni a privati per progetti tesi al recupero e alla manutenzione dei beni vincolati e per interventi finalizzati alla valorizzazione anche economica del demanio purché ne sia garantito l'uso pubblico. I canoni in questi casi devono essere commisurati all'investimento realizzato, all'uso pubblico garantito e al ritorno economico dell'investimento.
 3. Le modalità relative al rilascio delle concessioni di cui al comma 2 sono individuate tenendo conto della necessità di garantire la conservazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale, la valorizzazione dei beni e il miglioramento dell'uso pubblico degli stessi.
-

Art. 50
(Disciplina della circolazione nautica)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del Codice della navigazione e della presente legge, disciplina con propri regolamenti la circolazione sulle vie navigabili attraverso:
 - a) la definizione di regole di circolazione generali e specifiche per ogni via navigabile;
 - b) la delimitazione delle zone per le quali sono previsti limiti alla circolazione nautica e limiti di velocità per l'unità di navigazione nella fascia costiera e al di fuori di essa;
 - c) la definizione di standard ottimali per la circolazione delle unità di navigazione pubblica;
 - d) la classificazione delle vie navigabili con l'indicazione delle limitazioni da rispettare per gli attraversamenti stradali, ferroviari o di altro tipo;
 - e) la disciplina delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la modifica di opere esistenti, qualora le stesse possano comportare limitazioni alla navigazione;
 - f) la predisposizione e la conservazione del registro delle vie navigabili e delle zone portuali.

2. La Giunta regionale promuove e sottoscrive convenzioni con lo Stato, le regioni e altri organismi pubblici e privati al fine di garantire un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde, disciplinando anche le modalità di erogazione dell'eventuale sostegno finanziario.

Art. 51
(Canoni di concessione dei beni demaniali)

1. I proventi delle concessioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) sono destinati nella misura massima del cinquanta per cento ai comuni non consorziati e del sessanta per cento ai Consorzi per la gestione associata di bacino lacuale per l'esercizio delle funzioni conferite. La Giunta regionale può ridurre tale percentuale sino al quaranta per cento per i comuni non consorziati ed elevarla sino ad un massimo del settanta per cento per i Consorzi per la gestione associata riconosciuti ai sensi dell'articolo 47, a fronte della valutazione di parametri di efficacia ed efficienza gestionale, individuati dalla Giunta, sentiti i Consorzi. La percentuale rimanente è versata alla Regione ed è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne.
 2. Al fine di monitorare l'attuazione delle funzioni conferite, i Consorzi trasmettono alla Regione una relazione annuale sulla gestione del demanio e sull'utilizzo della quota di canoni trattenuta dai Consorzi stessi e dai Comuni non consorziati afferenti il bacino lacuale di riferimento.
 3. La Regione disciplina, con proprio regolamento, le modalità di calcolo, la determinazione e l'applicazione del canone per la concessione dei beni del demanio lacuale.
 4. Con il regolamento di cui al comma 3 si possono stabilire particolari modalità di determinazione dei canoni demaniali relative alle concessioni da rilasciarsi agli enti che presentino progetti di valorizzazione del demanio volti a migliorarne l'uso pubblico o di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.
-

Art. 52
(Occupazioni abusive o eccedenti il termine di concessione)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni ripristinatorie dello stato dei luoghi, l'occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali e fluviali senza la prescritta concessione, comporta il pagamento, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, di una indennità di occupazione pari, per ciascun anno di occupazione:
 - a) al valore del canone concessorio non corrisposto incrementato di una penale pari al 20 per cento, oltre agli interessi legali qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro i termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
 - b) al valore del canone concessorio non corrisposto incrementato di una penale pari al 30 per cento del medesimo canone oltre agli interessi legali qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro 60 giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
 - c) al valore del canone concessorio non corrisposto incrementato di una penale pari al 60 per cento del medesimo canone oltre agli interessi legali qualora il pagamento di quanto richiesto avvengano entro 120 giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio.

2. Il pagamento dell'indennità di cui al presente comma non costituisce comunque titolo per il rilascio della concessione. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare per la rimozione delle attrezzature abusive e per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le quali saranno a carico del soggetto sanzionato. In caso di accertamento dell'infrazione da parte degli organi competenti le penali di cui al presente comma sono raddoppiate. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni ripristinatorie dello stato dei luoghi, il perdurare dell'occupazione di spazi e aree demaniali oltre il termine previsto dalla concessione comporta il pagamento, in caso di denuncia da parte del soggetto occupante, di una indennità di occupazione pari, per ciascun anno di occupazione:
 - a) al valore del canone concessorio non corrisposto, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro i termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
 - b) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 10 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro 60 giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
 - c) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 20 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro 120 giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio.

Il pagamento dell'indennità di cui al presente comma non costituisce comunque titolo per il rilascio della concessione. Resta fermo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare per la rimozione delle attrezzature abusive e per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, le quali saranno a carico del soggetto sanzionato. In caso di accertamento dell'infrazione da parte degli organi competenti le penali di cui al presente comma sono raddoppiate.

-
3. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità comporta il pagamento del canone più una penale pari al 1 per cento del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalle scadenze dei termini suddetti. Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale è pari al 2 per cento per ogni mese di ulteriore ritardo, fino ad un massimo del 100 per cento, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza.
 4. In caso di accertamento dell'infrazione le penali di cui al comma 3 sono raddoppiate. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento la concessione è dichiarata decaduta dall'ente preposto alla gestione del demanio. La decadenza sarà anche dichiarata qualora le penali raggiungano il limite massimo di cui al comma 3.
 5. Trascorsi inutilmente i termini concessi per il versamento delle somme richieste ai sensi del presente articolo, l'ente preposto alla gestione del demanio ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva degli importi tramite ruolo o nelle diverse forme ritenute più opportune nel caso concreto.
 6. Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza dalla stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 120,00 a un massimo di € 1.200,00.

Art. 53

(Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi)

1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli enti preposti alla gestione del demanio, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma 1, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 600,00.
3. Gli enti preposti alla gestione del demanio curano, altresì, la rimozione dei relitti e dei materiali sommersi o abbandonati sugli arenili, al fine di garantire una regolare funzionalità delle vie di navigazione e l'uso corretto degli spazi e delle aree demaniali. La rimozione avviene previa constatazione degli agenti preposti alla vigilanza e lo smaltimento è disposto dall'ente preposto alla gestione del demanio senza ulteriore formalità, nel rispetto delle discipline ambientali.
4. Le unità di navigazione rimosse sono conservate in apposite aree per trenta giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, con provvedimento dei soggetti di cui al comma 3, può esserne disposta la distruzione o la messa all'asta.
5. Qualora non risulti noto il proprietario, gli atti relativi all'inizio del procedimento devono essere pubblicati all'albo pretorio del comune, ove è stata ritrovata l'unità di navigazione, per quindici giorni consecutivi.

Art. 54

(Disposizioni contro l'inquinamento delle acque)

1. In tutte le acque interne nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:
 - a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;
 - b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;
 - c) lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante dall'unità di navigazione.
-

-
2. Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che gli scarichi avvengano secondo le norme europee e nazionali vigenti.
 3. I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l'installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma di cui all'articolo 12.
 4. In caso di violazione del dettato di cui ai commi precedenti il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 120,00 a € 1200,00.

Art. 55
(Residenze permanenti e attività commerciali)

1. La destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti è vietata.
2. L'esercizio dell'attività commerciale su unità di navigazione e galleggianti ancorati saldamente e continuamente assicurati alla riva o all'alveo è ammesso, previo accertamento del rispetto:
 - a) della normativa regionale vigente, ivi comprese le norme urbanistiche e le norme in materia di commercio riferite alla tipologia simile a terra e le disposizioni igienico-sanitarie;
 - b) delle norme di navigazione volte a garantire la corretta utilizzazione delle vie navigabili.
3. In caso di violazione del dettato di cui ai commi precedenti il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione delle unità di navigazione e dei galleggianti, l'eventuale risarcimento dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 120,00 a € 1.200,00.

Art. 56
(Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna)

1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata dal personale di vigilanza degli enti preposti alla gestione del demanio. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato regola la materia con ordinanze, ai sensi del codice della navigazione e del regolamento di navigazione interna.
 2. Gli agenti addetti alla vigilanza, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la Regione ha competenza amministrativa.
 3. Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono, ove non diversamente previsto, in una sanzione amministrativa da un minimo di € 60,00 a un massimo di € 600,00.
 4. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Nel caso il trasgressore non provveda al pagamento immediato, l'unità di navigazione viene sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato.
 5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981 è trasmesso al comune del luogo dove la violazione è stata consumata.
-

-
6. Le procedure per la nomina degli agenti addetti alla vigilanza, per la compilazione e la notifica degli avvisi di accertamento e per la relativa contestazione e opposizione, nonché i casi per i quali è ammesso il pagamento in misura ridotta sono disciplinati con apposito regolamento della Giunta, nel rispetto della legge 689/1981.

Art. 57

(Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)

1. La Regione disciplina, con proprio regolamento, il demanio lacuale e la navigazione sul lago di Garda, previa intesa con la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento.

Art. 58

(Navigazione sul fiume Po)

1. Le funzioni amministrative concernenti la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, di cui all'articolo 98 del d.p.r. 616/1977, sono esercitate sulla base di apposita intesa stipulata fra la Regione Lombardia e le Regioni Emilia Romagna, Veneto e Piemonte ai sensi dell'articolo 117, comma 8, della Costituzione.
2. Lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali concernenti la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate comporta:
- a) spese direttamente sostenute dalla Regione;
 - b) spese per il finanziamento della quota conguaglio afferente al riparto degli oneri sostenuti dalle altre Regioni;
 - c) entrate derivanti da eventuali conguagli positivi;
 - d) altre entrate.

TITOLO VII NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

(Costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze)

1. Gli Enti locali provvedono alla costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 2. Sino alla costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, le relative competenze corrispondenti alle funzioni che gli Enti locali devono esercitare in forma associata, ai sensi degli articoli 4 e 6, sono esercitate singolarmente dagli Enti locali, i quali continuano anche ad esercitare le funzioni loro attribuite ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti), laddove compatibili con le disposizioni della presente legge, nel rispetto dei termini di attuazione della medesima legge stabiliti dal presente articolo. Sino alla costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti, la competenza sui servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale espletati sugli impianti di Albino-Selvino, di Argegno-Pigra e di Motta-Campodolcino è esercitata dalle Province sul cui territorio insistono i predetti impianti; la competenza sui servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale espletati sugli impianti di Bergamo-Bergamo alta, di Bergamo alta-San Vigilio, di Como-Brunate, di Margno-Pian delle Betulle, di Malnago-Piani d'Erna e di Ponte di Piero-Monteviasco è invece esercitata dai Comuni sul cui territorio insistono i predetti impianti. Sino alla costituzione dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale territorialmente competente, la competenza sulla tramvia Bergamo-Albino è esercitata dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di Bergamo in conformità agli atti convenzionali vigenti. Sino alla costituzione ed all'assegnazione delle risorse regionali a favore dell'Agenzia del bacino di Como e Varese, la Regione, per corrispondere alle esigenze di mobilità connesse all'insediamento dell'aeroporto internazionale di Malpensa 2000, assegna annualmente alla Provincia di Varese un sostegno finanziario per assicurare il potenziamento e lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale.
 3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le provincie e i comuni capoluogo ricadenti nel medesimo bacino avviano, nelle more della costituzione dell'Agenzia, la programmazione congiunta dei servizi oggetto del programma di bacino.
 4. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 5. Gli Enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale, ove costituite, provvedono all'attuazione del sistema tariffario integrato regionale entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 44.
 6. In caso di mancato esercizio dei compiti assegnati nei termini stabiliti dai precedenti commi, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, può sospendere l'erogazione, alle Agenzie, di parte delle risorse regionali destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale ed allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, proporzionalmente alla gravità dell'inadempimento.
 7. Gli Enti locali possono, previo consenso del gestore, stipulare appositi accordi con le competenti Agenzie per il trasporto pubblico locale per trasferire alle Agenzie stesse la titolarità dei contratti
-

di servizio sottoscritti dai medesimi Enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

8. Al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della presente legge in conformità ai termini stabiliti dai precedenti commi 1, 3 e 4, gli enti locali possono disporre la proroga consensuale dei contratti di servizio fino ad un termine massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 60
(Interventi sostitutivi)

1. La Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge da parte delle Agenzie per il trasporto pubblico locale e degli Enti locali, nonché in caso di mancata costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale nei termini previsti dall'articolo 59.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, in caso di perdurante inadempimento nomina un commissario *ad acta* o provvede direttamente al compimento dell'atto.
3. Il commissario *ad acta* è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.
4. Le spese relative all'attività del commissario *ad acta* sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 61
(Intese)

1. La Giunta regionale, ove debba acquisire un'intesa ai sensi della presente legge, indice una conferenza di servizi da svolgersi secondo le disposizioni della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004).

Art. 62
(Risorse statali per interventi nel settore dei trasporti)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 194/1998 sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che, nell'anno 1996, siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero titolari di concessione di impianto o di esercizio, ovvero agli Enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi soggetti nell'anno 1996. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'articolo 2 della 194/1998, all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/96 con il limite del disavanzo ammissibile.
 2. Le risorse di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 472/1999, sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale alle aziende di trasporto pubbliche e private che nell'anno 1997 siano state esercenti servizi di trasporto pubblico locale ammesse a contributo di esercizio, ovvero agli Enti locali che avessero attivi servizi di trasporto pubblico locale contribuiti alla stessa data, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi
-

soggetti nell'anno 1997. La Regione destina la rata del contributo statale di cui all'articolo 12 della legge 472/1999 all'ammortamento di un mutuo quindicennale finalizzato al concorso della copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1997 con il limite del disavanzo ammissibile.

3. Le risorse di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) relative al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1999 sono assegnate dalla competente direzione generale della Giunta regionale, sulla base dei criteri già individuati nei piani di riparto relativi agli anni 1997 e precedenti, alle aziende che nell'anno 1999 sono state esercenti dei servizi di trasporto pubblico locale contribuiti nello stesso anno, in proporzione ai contributi di esercizio erogati ai medesimi.

Art. 63 (Abrogazioni)

1. E'abrogata la l.r. n. 11/2009, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 24, comma 1, restano in vigore gli articoli 46, 50, 51, 52 della l.r. 11/2009. Le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 si applicano a far tempo dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 25, comma 8; sino a tale data, restano in vigore gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 della l.r. 11/2009.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 28, comma 6, resta in vigore l'articolo 124, comma 5, della l.r. n. 11/2009.
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 44, restano in vigore gli articoli 30 e 31 della l.r. n. 11/2009.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 51, restano in vigore l'articolo 80, l'articolo 88, comma 10 e l'allegato A della l.r. 11/2009.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 57, restano in vigore gli articoli da 92 a 121 della l.r. 11/2009.
7. Fino all'efficacia dei contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, restano in vigore gli articoli da 129 a 142 e l'allegato C della l.r. 11/2009.
8. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dal comma 1.
9. All'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 9/2001 sono abrogate le parole ", previo parere della Consulta della Mobilità e dei Trasporti".

Art. 64 (Norme transitorie)

1. La conservazione dell'ammontare delle contribuzioni di cui all'articolo 138, comma 1, 2 e 3, della l.r. 11/2009 è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell'assetto dell'offerta, definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione definita dall'ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del quindici per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell'offerta di servizio.
 2. Fino all'attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria di cui all'articolo 44, restano salvi i contenuti delle integrazioni tariffarie già operanti ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).
-

-
3. Rimangono salvi i procedimenti avviati in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1347 del 12 ottobre 1999, concernente la determinazione delle categorie degli interventi da finanziare a sostegno degli investimenti nel trasporto pubblico locale, pendenti all'entrata in vigore della l.r. 11/2009. Gli atti amministrativi finanziari già assunti a norma dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) continuano a produrre effetti con particolare riferimento agli obblighi ed alle sanzioni per le inosservanze, da parte dei beneficiari, dei vincoli di destinazione e di inalienabilità.
 4. Fino all'attuazione della disciplina di cui all'articolo 17, l'erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l'espletamento delle procedure relative alla stipulazione dei contratti di servizio è effettuata dalla Giunta regionale, in relazione allo stanziamento annuale di bilancio, in forma di rate mensili da liquidarsi entro il mese di riferimento.

Art. 65
(Norma finanziaria)

1. Alle spese correnti derivanti dal Titolo II, dal Titolo III, Capo IV, dal Titolo IV, Capo I, e dal Titolo V si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio all'UPB 3.1.2.123 "Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale".
 2. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capi I e III, si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio all'UPB 3.1.2.120 "Servizio Ferroviario Regionale".
 3. Alle spese correnti derivanti dal Titolo IV, Capo IV, si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio all'UPB 3.1.2.410 "Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali".
 4. Alle spese correnti derivanti dal Titolo II e dal Titolo III si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio alle UPB 3.1.2.120 "Servizio Ferroviario Regionale", 3.1.2.125 "Sistema della navigazione interna" e 4.2.2.186 "Studi, ricerche e altri servizi".
 5. Alle spese correnti derivanti dal Titolo VI si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio all'UPB 3.1.2.125 "Sistema della navigazione interna".
 6. Alle spese correnti derivanti dal Titolo VII si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio alle UPB 3.1.2.123 "Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale" e 3.1.2.125 "Sistema della navigazione interna".
 7. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo I e Capo II, e dal Titolo V si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio all'UPB 3.1.3.122 "Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale".
 8. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo I, si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio all'UPB 3.1.3.353 "Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale" e all'UPB 3.1.3.121 "Servizio Ferroviario Regionale".
 9. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo III, si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio all'UPB 3.1.3.121 "Servizio Ferroviario Regionale" e all'UPB 3.1.3.353 "Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale".
 10. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo IV, si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio all'UPB 3.1.3.350 "Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale".
 11. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo IV, Capo IV, si provvede annualmente con le risorse stanziato in bilancio all'UPB 3.1.3.398 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti".
-

-
12. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo VI si provvede annualmente con le risorse stanziare in bilancio all'UPB 3.1.3.126 "Sistema della navigazione interna".
 13. Alle spese in conto capitale derivanti dal Titolo VII si provvede annualmente con le risorse stanziare in bilancio all'UPB 3.1.3.122 "Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale".
 14. Gli introiti derivanti dal Titolo IV, Capo I, sono accertati annualmente al capitolo 4.2.18.3727 "Rimborso contributi per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea".
 15. Gli introiti derivanti dal Titolo IV, Capo IV, sono accertati annualmente al capitolo 3.4.12.2029 "Introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali, da destinare per il cinquanta per cento al miglioramento della rete di viabilità e per il restante cinquanta per cento alla costituzione ed alla gestione del catasto stradale".
 16. Gli introiti derivanti dal Titolo VI sono accertati annualmente al capitolo 3.1.7.5981 "Introiti derivanti dal riversamento alla Regione dei canoni di concessione del demanio lacuale".
-